



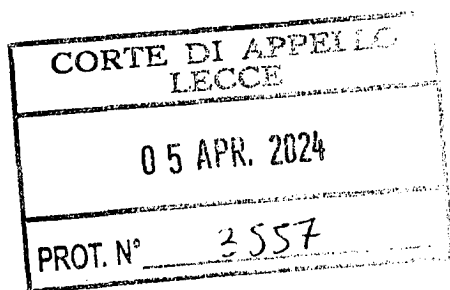
31

Roma 05/04/2024
Protocollo P 6843/2024

M.P.



Consiglio Superiore della Magistratura



Al Signor
MINISTRO della GIUSTIZIA
ROMA

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
ROMA

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
ROMA

Al CONSIGLIO DIRETTIVO
della Corte di Cassazione
ROMA

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
ROMA

Al SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
ROMA

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
ROMA

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

M. WE

17.24
M.P.

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
per i minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
ROMA

Ai CONSIGLI GIUDIZIARI
presso le Corti di Appello

OGGETTO: Pratica num. 2/IV/2023 – Modifiche alla Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. sul regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.

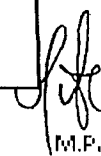
Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 3 aprile 2024, ha adottato la seguente delibera:

“Relazione illustrativa alle modifiche alla Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. sul regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.

Come noto, la cd. legge Cartabia – legge 17 giugno 2022, n. 71, recante la riforma dell'Ordinamento giudiziario, l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura – ha novellato, con disposizioni immediatamente precettive, alcuni settori dell'ordinamento giudiziario, e in particolare – per quanto rileva ai fini della presente proposta – l'organizzazione degli uffici giudiziari e l'incompatibilità di sede per ragioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza (Capo II, articoli 7 - 14).

Nello specifico l'**articolo 8** contiene, tra l'altro, le seguenti modifiche della disciplina delle incompatibilità di sede di cui agli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario:

- alla **lettera c)** si precisano le modalità di valutazione dei criteri per la verifica in concreto dell'incompatibilità di sede di cui all'articolo 18 O.G. (che disciplina l'ipotesi di *“Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione*

forense"); previo inserimento, al comma 2, delle parole di seguito riportate in grassetto: *"la ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente"*;

- la lettera d) interviene, invece, a modificare in parte la disciplina di cui all'articolo 19 O.G. (in tema di *"Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede"*) nel senso che l'incompatibilità prevista nell'ipotesi di cui al comma 1 (che riguarda i *"magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza"* in servizio presso *"... la stessa Corte o ... lo stesso Tribunale o ... lo stesso ufficio giudiziario"*) possa essere *"esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede"* (comma 2). La nuova disposizione prevede, inoltre, che *"l'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati"*.

Premesso che dalla modifica dell'articolo 18, comma 2, O.G. deriva unicamente la necessità di adeguare la normativa regolamentare inserendo, al punto 7 della circolare n. P-12940- del 25 maggio 2007, le precisazioni contenute nella norma riformulata, la modifica dell'articolo 19, comma 2, O.G. impone una riflessione più approfondita.

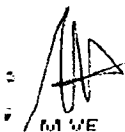
Al riguardo giova ricordare che le ipotesi di *"Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede"* previste dall'articolo 19 O.G. sono le seguenti:

- *"I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado¹, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario"* (comma 1);
- *"I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado², di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale"* (comma 3);
- *"I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso³, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali"* (comma 4);
- *"I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità ... se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i*

¹ Ossia (oltre a genitori e figli, parenti di primo grado in linea retta) i fratelli e le sorelle (linea collaterale) nonché i nipoti e i nonni (linea retta), oltre ai rispettivi coniugi.

² Ossia (oltre a parenti e affini di primo e secondo grado) il nipote e lo zio (linea collaterale) e il bisnipote e il bisnonno (linea retta), oltre ai rispettivi coniugi.

³ Ossia (oltre a parenti e affini di primo, secondo e terzo grado) i cugini (linea collaterale), oltre ai rispettivi coniugi.



giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni” (comma 5);

- “I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. ...” (comma 6).

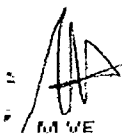
All'interno di tali ipotesi di incompatibilità, devono essere distinte quelle in relazione alle quali è necessario effettuare un accertamento in concreto (commi 1, 5 e 6) da quelle in relazione alle quali, invece, l'incompatibilità in concreto è *ex lege* integrata al ricorrere della fattispecie astratta (commi 3 e 4).

Con riferimento a tale secondo gruppo di ipotesi, preme soltanto evidenziare che quella di cui al comma 3 (compresenza di due magistrati legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado, di coniugio o di convivenza in un ufficio giudicante organizzato in un'unica sezione ovvero in tale tipologia di ufficio e della rispettiva Procura della Repubblica) prescinde da qualsivoglia verifica circa l'effettiva interferenza tra i magistrati stessi nell'esercizio delle rispettive funzioni: per il legislatore, infatti, anche la destinazione a settori del tutto distinti e privi di reciproca interferenza all'interno dello stesso ufficio giudicante (ad esempio: civile e penale), ovvero a uffici diversi (tribunale e procura) della stessa sede privi di reciproca interferenza (ad esempio: settore del lavoro e Procura), non è idonea a far venir meno la specifica ipotesi di incompatibilità prevista dalla legge. Quanto invece al primo gruppo di ipotesi (in relazione alle quali – come detto – è necessario effettuare un accertamento dell'interferenza in concreto), occorre ulteriormente segnalare che, mentre quelle di cui ai commi 5 e 6 sono rimaste immutate (continuando a far riferimento, quanto all'accertamento concreto, ai “criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili”), in relazione all'ipotesi di cui al comma 1 (ossia – come detto – di compresenza presso “... la stessa Corte o ... lo stesso Tribunale o ... lo stesso ufficio giudiziario” di “magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza”), la legge n. 71/2022 è intervenuta a sostituire il comma 2 – a norma del quale “La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede” tra i magistrati indicati nel comma 1 “è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili”⁴ – con il seguente: “La ricorrenza dell'incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione, in concreto, della ricorrenza dell'incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati”.

Venuto dunque meno il riferimento ai criteri di cui all'articolo 18, comma 2 (ove compatibili), l'insussistenza “in concreto” dell'ipotesi di incompatibilità prevista dal comma 1 può essere

⁴ Tra tali criteri risultavano “compatibili” con la fattispecie dell'articolo 19:

- la “dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare” (lettera b);
- la “materia trattata” dai magistrati, “avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare” (lettera c);
- la “funzione specialistica dell'ufficio giudiziario” (lettera d).


MA VE

Esse	Roma	05/04/2024	4-4 17:24
	Protocollo	P 6843/2024	 M.P.

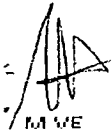
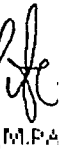
affermata quando *“la situazione”* – ossia la compresenza nell’ufficio dei due magistrati – *“non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio”* stesso e *“non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede”*.

Al riguardo occorre in primo luogo interrogarsi sulla ragione per la quale il legislatore, nel richiedere la verifica dell’insussistenza delle predette circostanze fattuali (insussistenza di *“modifiche nell’organizzazione dell’ufficio”* e assenza di interferenze *“nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede”*), abbia eliminato il riferimento ai già citati criteri (di cui all’art. 18, comma 2, ove compatibili) della *“dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare”* (lettera b), della *“materia trattata”* dai magistrati (lettera c) e della *“funzione specialistica dell’ufficio giudiziario”* (lettera d). E ciò specie in considerazione del fatto che – come già ricordato – tale riferimento è invece ancora vigente per l’accertamento dell’insussistenza dell’incompatibilità nelle ipotesi di cui al comma 5 (relativo ai magistrati con funzioni direttive) e al comma 6 (relativo ai magistrati in rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità in primo grado con ufficiali o agenti di polizia giudiziaria).

Sul punto si può osservare:

- che le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 riguardano ipotesi di potenziale incompatibilità connesse all’esistenza di rapporti di parentela o affinità poste in ordine decrescente di rilevanza (dal secondo al quarto grado);
- che, come già ricordato, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 l’incompatibilità in concreto è *ex lege* integrata al ricorrere della fattispecie astratta, e in particolare:
 - o parenti o affini fino al terzo grado, coniugi o conviventi, non possono far parte *“dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale”* (comma 3);
 - o parenti o affini fino al quarto grado, coniugi o conviventi non possono mai far parte *“dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali”* (quali che ne siano le dimensioni);
- che invece, nell’ipotesi di cui al comma 1 (relativa a rapporti di parentela o affinità più stretti), il legislatore al comma 2 ha previsto la possibilità di escludere *“in concreto”* l’incompatibilità ove si accerti che *“la situazione non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede”*;
- che tale ultima previsione non può che riguardare uffici articolati in più di una sezione, in quanto per quelli più piccoli (organizzati in un’unica sezione) opera il divieto assoluto (ribadito dall’avverbio *“mai”*) di cui al comma 3, peraltro applicabile a una platea più ampia di magistrati (in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado);
- che dunque negli uffici articolati in più di una sezione, escluse le modifiche o le interferenze vietate dalla nuova formulazione della norma, la *“situazione”* integrata dalla compresenza di due magistrati in regime di parentela o affinità entro il secondo grado, di coniugio o di convivenza, ben può rivelarsi *“in concreto”* compatibile con il generale divieto di cui al primo comma.

Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che il Consiglio, nell’effettuare la doverosa verifica in ordine alla sussistenza di profili di interferenza tra i magistrati in questione, dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, e dunque non solo di quelle di cui all’articolo 18, comma 2 O.G. (cui faceva espresso riferimento il previgente disposto dell’articolo 19, comma 2,


M.VE
M.P.A.

O.G.). Se dunque, ad esempio, nell'assetto organizzativo dell'ufficio un magistrato è assegnato a una sezione civile e l'altro a una sezione penale, l'incompatibilità sarà senza dubbio da escludere.

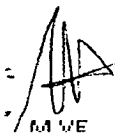
A ciò preme aggiungere che, avendo l'articolo 19, comma 3, O.G. introdotto un divieto assoluto di compresenza di magistrati nella stessa sezione solo all'interno di un ufficio giudiziario organizzato in unica sezione oppure del medesimo ufficio e della rispettiva procura della Repubblica, non è astrattamente escluso che anche in presenza di due magistrati all'interno della stessa sezione di un ufficio articolato in più sezioni la ricorrenza della potenziale situazione di incompatibilità di cui al comma 1 possa essere *"esclusa in concreto"* alla luce dell'assetto organizzativo della sezione stessa e, appunto, di tutte le circostanze del caso concreto (tra le quali possono senz'altro indicarsi la composizione organica della sezione, le materie trattate e l'esistenza di eventuali settori specializzati): il tutto, ovviamente, a condizione che la compresenza dei predetti magistrati *"non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede"*, e, più a monte, non rechi pregiudizio alla credibilità della funzione.

Ferma restando, infatti, la persistenza della finalità di salvaguardare il principio di imparzialità dell'azione giudiziaria, la nuova formulazione della norma in esame persegue l'ulteriore scopo di evitare che la necessità di eliminare la concreta situazione di incompatibilità dovuta a situazioni relazionali personali incida negativamente sul corretto funzionamento dell'ufficio stesso o sui rapporti con un diverso ufficio della medesima sede.

Tale essendo la *ratio* della norma in esame, va premesso che devono senza dubbio escludersi dal novero delle modifiche vietate innanzitutto le variazioni tabellari che costituiscono provvedimenti di macro-organizzazione finalizzati alla riorganizzazione di un intero settore e che solo occasionalmente risolvono anche una situazione di potenziale incompatibilità: quando, infatti, la variazione è volta a razionalizzare l'organizzazione dell'ufficio o di un intero settore, la stessa non deve incontrare limiti in ragione della contemporanea incidenza su situazioni di incompatibilità tra singoli magistrati, posto che la nuova normativa vieta soltanto le variazioni aventi come unico scopo quello di eliminare tali situazioni.

Fermo tale principio, al punto 31 nella nuova formulazione si prevede che devono-essere escluse dal novero delle modifiche vietate quelle che si risolvono nella mera assegnazione del magistrato a diverso settore o a diversa sezione (per i magistrati giudicanti) o a diverso gruppo di lavoro (per i magistrati requiranti): l'adozione di siffatti provvedimenti appare infatti giustificata in quanto idonea a escludere in radice la sussistenza di una situazione di incompatibilità senza per questo intaccare in alcun modo la struttura organizzativa dell'ufficio, realizzando, in sostanza, una mera redistribuzione delle risorse (da attuare con gli strumenti previsti dalla normativa tabellare).

Altra soluzione potenzialmente idonea a rimuovere la situazione di incompatibilità in concreto senza compromettere le esigenze di stabilità organizzativa di cui si è detto è costituita dall'introduzione di criteri alternativi, pur sempre predeterminati e oggettivi, di assegnazione degli affari ai magistrati, in deroga agli ordinari meccanismi automatici di assegnazione elaborati all'interno dell'ufficio, finalizzati a risolvere *a monte* le possibili interferenze tra magistrati operanti nel medesimo ufficio. Tale rimedio appare idoneo a limitare il ricorso al trasferimento d'ufficio per incompatibilità parentale salvaguardando, al contempo, l'esigenza di non ostacolare il miglior assetto organizzativo dell'ufficio, a condizione che sia garantita, attraverso idonei automatismi che escludano il ricorso a periodici interventi perequativi, l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro. La deroga ai criteri di assegnazione incontra pertanto un limite ogniqualvolta comporti difficoltà organizzative o gestionali nella equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro tra i magistrati in servizio nell'ufficio e, più a monte, un pregiudizio alla credibilità della funzione.




Quanto, infine, all'ulteriore profilo rappresentato dall'insussistenza di interferenze *"nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede"*, esso costituisce un rafforzamento della regola in base alla quale la *"situazione"*, ossia la compresenza dei magistrati in questione all'interno dello stesso ufficio, non deve incidere negativamente sull'organizzazione dell'ufficio, anche nella relazione intercorrente tra quest'ultimo e uffici diversi della medesima sede. Se, ad esempio, due magistrati in rapporti *"di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza"* si trovano in servizio l'uno presso la sezione civile del tribunale e l'altro presso la locale procura della Repubblica, la situazione di pacifica insussistenza di profili di incompatibilità potrebbe essere alterata nel caso in cui nel medesimo tribunale prenda servizio altro magistrato legato da analogo rapporto con i predetti: ove infatti quest'ultimo venga assegnato alla sezione penale (in modo da evitare la potenziale incompatibilità con il parente già in servizio presso la sezione civile), dovrebbe essere comunque verificata l'inesistenza di profili di interferenza di tale assegnazione nei rapporti con la locale procura della Repubblica.

Tanto chiarito in ordine al mutato contesto normativo di riferimento, occorre adesso individuare le modifiche alla circolare n. P-12940- del 25 maggio 2007 necessarie per renderla compatibile con la nuova disciplina.

Non essendo più consentita, nelle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1, O.G., l'individuazione della soluzione organizzativa più *"acconcia"* prevista dal punto 53, comma 2, della circolare, quest'ultimo deve essere modificato introducendo la possibilità di apprestare esclusivamente soluzioni organizzative conformi a quanto sopra indicato, nei termini di cui al punto 31 della circolare stessa, anch'esso da modificare con l'introduzione di ulteriori commi.

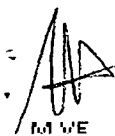
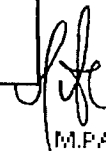
Deve essere ulteriormente specificato:

- ai punti 39, 40, 41 e 42 della circolare (che coinvolgono rapporti tra magistrati appartenenti a diversi uffici), che il richiamo è al comma 1 del punto 31;
- al punto 45 della circolare (che concerne la disciplina in caso di interferenza fra magistrati), che il richiamo è al comma 3 del punto 31;
- ai punti 33 e 38 (che disciplinano ipotesi in cui i magistrati dei quali occorre vagliare l'incompatibilità svolgano le loro funzioni nell'ambito del medesimo ufficio) può invece restare fermo il richiamo all'intero punto 31.

Occorre poi disciplinare, mediante l'introduzione del punto 50-bis nel capo II, titolo I, della circolare, le modalità di comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio i magistrati in questione delle delibere di archiviazione delle pratiche *ex art. 19 O.G.*: a tal fine appare opportuno che tale comunicazione sia effettuata, senza ritardo, dal dirigente dell'ufficio giudiziario in cui prestano servizio i magistrati interessati.

Appare inoltre opportuno ribadire, anche in questa sede, alcuni orientamenti interpretativi adottati dal Consiglio, e in particolare:

- l'equiparazione delle unioni civili ai rapporti di coniugio e di convivenza rilevanti in materia di incompatibilità, al pari della separazione di fatto e dello scioglimento di tali unioni;
- l'esplicitazione, al punto 9 della circolare, che nei casi in cui il professionista eserciti l'attività fruendo in comune con altri delle medesime strutture organizzative oppure presso uno studio del quale non è titolare, l'attività rilevante ai sensi dell'articolo 18 O.G. è quella di collaborazione con gli altri professionisti, che deve essere oggetto di accertamento in concreto, anche in relazione all'attività svolta da questi ultimi presso l'ufficio in cui il magistrato presta servizio; in tali casi può assumere rilevanza anche un'attività limitata allo studio e alla redazione di atti in favore dei predetti;

- l'esplicitazione, al punto 23 della circolare, che le regole dettate per il magistrato distrettuale si applicano ora al magistrato assegnato alla pianta organica flessibile, dal momento che l'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha sostituito il capo II della legge n. 48 del 13 febbraio 2001, che disciplinava i "magistrati distrettuali", istituendo le piante organiche flessibili;
- l'esclusione, al punto 24 della circolare (che disciplina la sola ipotesi del praticante avvocato ammesso all'esercizio dell'attività professionale), di qualsivoglia incompatibilità parentale tra magistrato e praticante avvocato non abilitato all'esercizio della professione forense, con la conseguente ulteriore precisazione, al successivo punto 44, relativa agli obblighi di dichiarazione;
- l'esplicitazione, al punto 27 della circolare, anche con riferimento ai rapporti tra magistrati, dell'insussistenza, di regola, dell'incompatibilità in caso di divorzio o separazione legale, come pure, invece, dell'irrelevanza della separazione di fatto dei coniugi o di coloro che sono uniti civilmente, essendo tali situazioni fattuali disciplinate, con riferimento ai rapporti tra magistrato e professionista, al punto 5, comma 2, della circolare; al riguardo appare altresì opportuno esplicitare, nei rapporti tra magistrati, la rilevanza ai sensi dell'art. 2 L.G. degli altri rapporti rilevanti indicati al punto 5, comma 4, della circolare. Atteso poi che le deliberazioni consiliari hanno sempre trattato in modo identico tali fattispecie, appare opportuno riproporre, al punto 27 della circolare, le medesime norme dettate al punto 5, commi 2 e 4: in tal modo si realizza l'obiettivo di disciplinare, nei due contesti, anche l'insussistenza, di regola, dell'incompatibilità a seguito di scioglimento dell'unione civile;
- la precisa indicazione, in luogo del generico riferimento al "programma informatico Valeri@", dell'attività da svolgere per l'inserimento delle dichiarazioni e comunicazioni previste. In particolare, gli inserimenti da parte della segreteria andranno effettuati dalla Home Page, cliccando alla voce "Servizi Riservati" agli Uffici giudiziari, accedendo alla "Gestione incompatibilità" utilizzando le credenziali dell'ufficio (ex Valeri@).

Essendo poi emerso che talvolta i Consigli giudiziari effettuano attività istruttoria che non perviene al Consiglio Superiore, al fine di evitare la duplicazione di siffatta attività e avere contezza di tutti gli elementi raccolti in sede locale appare opportuno prevedere, al punto 51, comma 2, della circolare, che gli stessi trasmettano, unitamente al parere, anche gli atti dell'istruttoria eventualmente svolta.

Al punto 53 la circolare prevede che, contestualmente all'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, al magistrato sia inviato un avviso contenente, tra l'altro, l'avvertimento circa il diritto di farsi assistere nell'audizione da "altro magistrato": per adeguare tale disposizione a quanto disposto nell'ipotesi di apertura del procedimento ex art. 2 L.G., appare opportuno stabilire che il magistrato possa farsi assistere da un difensore, che potrà essere o un magistrato o un avvocato, così assicurando, in attuazione dei principi del giusto procedimento, la più ampia difesa possibile.

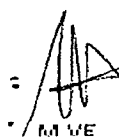
Ciò detto, si riporta nel seguito il testo della proposta di modifica della circolare n. P-12940- del 25 maggio 2007, modificata con deliberazioni del 1° aprile 2009 e del 9 aprile 2014.

Tanto premesso, il Consiglio Superiore della Magistratura

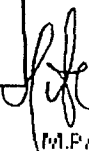
delibera

di approvare le modifiche alla Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. sul regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G., come di seguito riportato.

Si allega testo a fronte della Circolare vigente e della Circolare modificata (ALL. A)."


M.VE

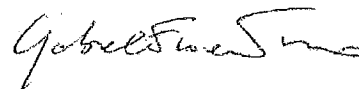
Com Roma 05/04/2024
Protocollo P6843/2024

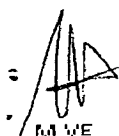

M.P.

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici le presenti modifiche alla Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod.

Ringrazio per la cortese collaborazione.

Segretario Generale f.f.
(Gabriele Fiorentino)





Capo I

L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza con esercenti la professione forense.

Titolo I

Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 18 R. D. n. 12/1941

1. (*Ufficio giudiziario*). Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall'ordinamento, per lo svolgimento di una determinata funzione.

Sono pertanto ufficio giudiziario, ai fini di cui all'art. 18 R.D. n. 12/1941: la Corte di appello, il Tribunale Ordinario, l'Ufficio di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Procura Generale presso la Corte di appello.

2. (*Sede dell'ufficio*). La sede dell'ufficio giudiziario si individua nella località ove l'ufficio, seppure articolato in sezione distaccata, ha la struttura centrale.

3. (*Ambito soggettivo di applicazione*). La disposizione sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza con professionisti esercenti l'attività forense si applica ai magistrati ordinari operanti presso gli uffici giudiziari di merito; **mentre non si applica** ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.

4. (*Attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie*). Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato non esercita funzioni giudiziarie, perché collocato fuori ruolo, per qualsivoglia causa.

5. (*Rapporto di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza*). Ai fini dell'incompatibilità, il rapporto di parentela tra professionista e magistrato rileva sino al secondo grado, mentre il rapporto di affinità tra i predetti rileva solo per il primo grado.

Tale incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di separazione legale dei coniugi o **di scioglimento dell'unione civile**; essa non viene meno, però, in caso di **mera** separazione di fatto, salvo eccezioni da valutare in concreto.

La convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali.

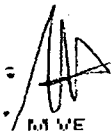
Altri rapporti di parentela e di affinità, ipotesi di divorzio e separazione legale dei coniugi o **di scioglimento dell'unione civile**, e altre situazioni di convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono rilevare, **ove ne ricorrano i presupposti**, secondo la disposizione dell'art. 2, co. 2°, R. D. L. n. 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, sempre che risultino specifiche situazioni a causa delle quali, per fatti riferibili al magistrato o al professionista ovvero per la dimensione della sede giudiziaria in relazione specifica ai criteri di accertamento dei punti 6 e segg. della presente circolare, il magistrato non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

Titolo II

Accertamento della situazione di incompatibilità

6. (*Nozione*) La situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 R.D. n. 12 del 1941 e succ. mod. determina una lesione all'immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell'ufficio di appartenenza.

7. (*Criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità*)



Com	Roma	05/04/2024
	Protocollo	P 6843/2024

4-4 17:24


M.P.A

Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità di sede si ha riguardo ai **seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente**:

- rilevanza della professione forense svolta dal congiunto avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto altresì conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- dimensione del predetto ufficio, ed in particolare alla organizzazione tabellare, tenuto altresì conto delle funzioni semidirettive e di coordinamento ricoperte dal magistrato;
- materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
- funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

8. (*Esercizio della professione*). Si ha esercizio della professione forense quando l'avvocato abbia avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di interessi, nonché quando ivi svolga con una certa continuità una minore porzione della professione.

9. (*Forme di organizzazione della professione forense*). L'applicazione dei criteri di rilevazione in concreto dell'incompatibilità di sede deve tener conto di eventuali forme di esercizio non individuale della professione forense.

La circostanza che il professionista eserciti l'attività fruendo in comune con altri delle medesime strutture organizzative può avere rilievo laddove ciò realizzi anche una forma di collaborazione nell'attività professionale.

Può aver rilievo, inoltre, lo svolgimento dell'attività presso uno studio del quale il professionista non sia titolare.

In entrambi i casi può avere rilievo la circostanza che il professionista partecipi all'attività altrui attraverso lo studio e la redazione degli atti.

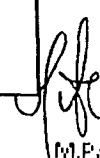
In tutti questi casi l'impegno del **professionista**, qualunque ruolo rivesta all'interno dello studio, a non esercitare nel settore di attività del magistrato non è sufficiente a far ritenere esclusa la incompatibilità.

10. (*Società e associazione di professionisti*). Se la società di professionisti o l'associazione tra professionisti opera avanti all'ufficio al quale appartiene il magistrato parente, affine, coniuge, **unito civilmente** o convivente di un socio o associato e nei medesimi settori del magistrato, si potrà determinare la incompatibilità indipendentemente dalle materie trattate dal professionista.

Nel caso in cui la società di professionisti o l'associazione tra professionisti si occupi esclusivamente di materia specialistica in settore diverso da quello di attività del magistrato, la situazione di incompatibilità può essere esclusa tenendo conto dei criteri generali.

Non sussiste, di regola, incompatibilità se il professionista eserciti presso una sede secondaria della società di professionisti ovvero presso una struttura decentrata rispetto alla sede principale ubicata nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.

11. (*Professionista iscritto in elenchi speciali*). Situazioni di incompatibilità si verificano anche in caso di rapporto di parentela o affinità, nei gradi indicati al punto 5, coniugio, **unione civile** o convivenza con professionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo (art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), sebbene questi sia abilitato all'esercizio della professione limitatamente agli affari ed alle cause dell'ente di appartenenza. In tali ipotesi, l'applicazione dei criteri generali terrà conto anche della peculiarità dell'attività professionale svolta.

Titolo III Casi di incompatibilità

12. *(Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione).* Nei Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione promiscua sussiste sempre la situazione di incompatibilità rilevante per il trasferimento d'ufficio, salvo che il magistrato operi esclusivamente in una sezione distaccata e **il professionista** non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

13. *(Tribunali ordinari di medie dimensioni).* Nei Tribunali ordinari organizzati sulla distinzione tra attività nel settore del diritto civile, nel settore del diritto del lavoro e della previdenza, e nel settore del diritto penale, l'incompatibilità è esclusa se il professionista tratta materia di settore diverso rispetto a quello nel quale opera, per organizzazione tabellare, il magistrato, e sempre che non vi sia possibilità di interferenza tra le attività da entrambi svolte.

14. *(Tribunali ordinari di grandi dimensioni)* Nei Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività, civile, lavoro e previdenza, e penale, e quindi, specie nel settore civile, con sezioni deputate alla trattazione esclusiva di materia specialistica (famiglia, fallimentare, societario, proprietà industriale ed intellettuale, etc. etc.), non sussiste incompatibilità ove il magistrato operi, seppure all'interno del medesimo settore, in sezione specialistica e il professionista non tratti detta materia oppure tratti la materia specialistica, affidata per organizzazione tabellare ad una sezione, e il magistrato operi in una sezione a cui sono affidate materie diverse, seppure all'interno del medesimo settore.

15. *(Il magistrato in sezione distaccata).* Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato opera in via esclusiva in sezione distaccata e **il professionista** non svolge presso la predetta sezione alcuna attività, oppure se è quest'ultimo ad operare in via esclusiva presso la sezione distaccata ed il magistrato esercita esclusivamente presso la sede centrale.

Nel caso in cui il magistrato assegnato alla sezione distaccata svolga attività anche presso la sede centrale, occorre fare riferimento, per accertare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, ai criteri generali di cui al **punto n. 7** e, in particolare, alla natura della materia trattata dal magistrato, alla rilevanza della professione forense svolta dal professionista ed alle dimensioni della sede centrale del Tribunale o della sezione distaccata.

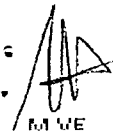
16. *(Corti di appello).* Nelle Corti di appello organizzate con una o più sezioni deputate alla trattazione distinta della materia civile, del lavoro e previdenza, e penale, non sussiste incompatibilità ove il magistrato eserciti esclusivamente in un settore (civile, penale, lavoro e previdenza) e **il professionista** eserciti esclusivamente in un settore diverso, oppure se, nell'ambito dello stesso settore, il magistrato sia addetto per previsione tabellare, in via esclusiva, alla trattazione di materia specialistica diversa da quella di cui si occupa stabilmente il professionista. Nel caso di identità di materia verrà valutato al fine di escludere la incompatibilità il dato relativo alle dimensioni del singolo ufficio ed alla intensità dell'attività del professionista avanti all'ufficio.

Nelle Corti di appello di piccole dimensioni, organizzate con un'unica sezione promiscua, ricorre di regola una situazione di incompatibilità.

Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato della Corte di appello occorre valutare anche se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del **professionista**, di attività professionale presso **uno degli** uffici di merito di primo grado compreso nel distretto.

In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista volti a limitare la propria attività avanti al solo Tribunale, con conseguente rinuncia all'assistenza ed alla rappresentanza in grado di appello.

17. *(Uffici di Procura).* La situazione di incompatibilità del magistrato addetto alla Procura della


M.VE

Roma	05/04/2024
Protocollo	P 6843/2024


M.P.A.

Repubblica presso un Tribunale ordinario può derivare dal fatto che il parente, affine, coniuge, **unito civilmente** o convivente eserciti la professione avanti al predetto Ufficio e/o avanti al corrispondente ufficio giudicante nel settore penale.

Negli uffici di Procura istituiti presso Tribunali strutturati con unica sezione promiscua sussiste sempre l'incompatibilità.

Negli Uffici di Procura istituiti presso Tribunali organizzati con la distinzione in più settori di attività, l'incompatibilità di sede è esclusa se il professionista opera esclusivamente nel settore civile e se non si verificano rilevanti interferenze di attività in ragione delle funzioni assegnate al pubblico ministero nelle procedure civili.

Se il **professionista** opera nel settore penale, l'identità della materia trattata dal magistrato determina la situazione di incompatibilità, a meno che il professionista non svolga l'attività con rigorosa limitazione ad un settore specialistico e sia da escludere il pericolo di interferenze con l'attività del magistrato.

In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista a non trattare la materia del settore in cui opera il parente, affine, coniuge, **unito civilmente** o convivente, magistrato.

18. (*Uffici di Procura Generale*). I criteri di valutazione dell'incompatibilità di sede di un magistrato della Procura Generale presso la Corte di appello sono mutuabili da quelli indicati al punto 16 per i magistrati della Corte di appello, e si sostanziano, in particolare, nel criterio della rilevanza dell'attività di difesa davanti a quell'ufficio e nel criterio della valutazione della relativa organizzazione tabellare.

19. (*Tribunali per i minorenni e relativi Uffici di Procura*). Nella valutazione delle situazioni di eventuale incompatibilità di un magistrato addetto al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura ha rilievo il profilo di specialità della materia funzionalmente trattata, sicché occorre verificare se vi sia, da parte del parente, affine, coniuge, **unito civilmente** o convivente, esercizio della professione avanti al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura.

20. (*Tribunali di sorveglianza*). Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato del Tribunale di sorveglianza occorre valutare se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge, **unito civilmente** o convivente di attività professionale presso un ufficio di sorveglianza compreso nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale predetto.

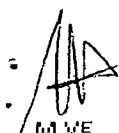
Non sussiste incompatibilità se il **professionista** svolge attività esclusivamente nel settore civile o del lavoro e previdenza. Nel caso in cui eserciti nel settore penale in ambito distrettuale, occorre aver riguardo al dato quantitativo delle procedure curate avanti all'Ufficio o al Tribunale di sorveglianza.

21. (*Dirigenti degli uffici giudiziari*). I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti di merito sono sempre in situazione di incompatibilità di sede se un parente, affine, coniuge, **unito civilmente** o convivente esercita la professione forense presso l'Ufficio da loro diretto.

Solo per gli uffici giudicanti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale possono essere prese in considerazione situazioni particolari, da valutare caso per caso sulla base del criterio dell'intensità e del settore di intervento del professionista ai fini dell'esclusione della situazione di incompatibilità.

Per i magistrati preposti ad uffici requirenti di merito presso tali uffici giudicanti, può essere esclusa la situazione di incompatibilità di sede se, anche in riguardo alle dimensioni dell'ufficio, il **professionista** svolge attività esclusivamente nel settore civile.

Per il Presidente della Corte di appello ed il Procuratore Generale vale, inoltre, quanto disposto ai punti 16 e 18 della presente circolare con riguardo ai magistrati addetti alla Corte di appello ed alla relativa Procura Generale, circa la necessità di valutare se vi sia da parte del **professionista** esercizio di attività presso un ufficio di primo grado compreso nel distretto.




22. *(Il magistrato inserito in tabella infradistrettuale)* Le verifiche di eventuali situazioni di incompatibilità di sede vanno riferite all'ufficio di appartenenza del magistrato che sia inserito in tabelle infradistrettuali.

La destinazione in supplenza presso un ufficio collegato infradistrettualmente non comporta, di regola, situazioni di incompatibilità se davanti a quell'ufficio esercita attività professionale il parente, affine, coniuge, **unito civilmente** o convivente del magistrato supplente.

La coassegnazione ad altro ufficio infradistrettuale può comportare la sussistenza di situazioni di incompatibilità in riferimento all'ufficio collegato che beneficia della coassegnazione, risolvibili comunque con la revoca del provvedimento tabellare di coassegnazione.

23. *(Il magistrato assegnato alla pianta organica flessibile)*. È esclusa, salvo particolari situazioni da valutarsi in concreto, l'incompatibilità di sede per il magistrato **assegnato alla pianta organica flessibile**.

Titolo IV

Incompatibilità: casi analoghi

24. *(Rapporto di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza con il praticante avvocato)*. In caso di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza con un praticante avvocato ammesso all'esercizio dell'attività professionale, l'eventuale compromissione dell'interesse pubblico all'esercizio della funzione giudiziaria con piena indipendenza e imparzialità deve essere valutata secondo il paradigma della disposizione di cui all'art. 2, co. 2°, R.D. L. vo 31 maggio 1946, n. 511, e succ. mod., tenendo conto dei criteri generali di cui al punto n. 7.

È esclusa l'incompatibilità in caso di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza con un praticante avvocato non ammesso all'esercizio dell'attività professionale.

Capo II

*L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza con magistrati della stessa sede.*

Incompatibilità con ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria.

Titolo I

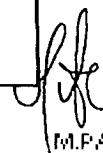
Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 19 R. D. n. 12/1941

25. *(Ufficio giudiziario)*. Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa prevista dall'ordinamento per lo svolgimento di una determinata funzione.

Ai fini dell'applicazione della disposizione dell'art. 19 R. D. n. 12/1941 sono ufficio giudiziario, oltre alla Corte di Cassazione, alla Corte di appello, al Tribunale Ordinario, al Tribunale di Sorveglianza ed al Tribunale per i Minorenni, gli uffici giudiziari qui elencati: Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Ufficio di Sorveglianza, Procura Generale presso la Corte di appello, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

26. *(Ambito soggettivo di applicazione)*. Le disposizioni sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza con magistrati dello stesso ufficio si applicano anche ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.

27. *(Rapporto di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza)*. I magistrati in rapporto

di parentela o affinità tra loro sino al secondo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza, non possono fare parte dello stesso ufficio giudiziario, come individuato al punto n. 25 della presente circolare salvo quanto previsto dal successivo **punto 30**.

In ogni caso non possono fare parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle Corti e nei Tribunali ordinari i parenti o affini fino al quarto grado incluso, coniugi, **uniti civilmente** o i conviventi.

Tale incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di separazione legale dei coniugi ovvero di scioglimento dell'unione civile; essa non viene meno, però, in caso di sola separazione di fatto, salvo eccezioni da valutare in concreto.

Altri rapporti di parentela e di affinità, ipotesi di divorzio e separazione legale dei coniugi o di scioglimento dell'unione civile, e altre situazioni di convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, secondo la disposizione dell'art. 2, co. 2°, R. D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

28. *(Attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie)*. Non si ha incompatibilità di sede se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza, non esercitano funzioni giudiziarie, perché collocati fuori ruolo, per qualsivoglia causa.

29. *(Rapporti con magistrati onorari)*. Nessun rilievo, ai fini dell'incompatibilità di sede, ha il rapporto di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza, con un magistrato onorario.

Titolo II

Accertamento della situazione di incompatibilità

30. *(Accertamento delle situazioni di incompatibilità)*. Il Consiglio superiore della magistratura, pur in caso di compresenza nello stesso ufficio di magistrati in rapporto di parentela ed affinità sino al secondo grado, di coniugio, di **unione civile** o di convivenza, può in concreto escludere la sussistenza della incompatibilità di sede ove **la situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede e, comunque, non vi sia pregiudizio della credibilità della funzione.**

31. *(Criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità)*. Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità si ha riguardo alle dimensioni dell'ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare, alla materia trattata dai magistrati legati da vincolo parentale, di affinità, di coniugio, **unione civile** o convivenza, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare.

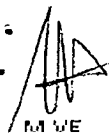
Non costituiscono modifiche organizzative rilevanti ai sensi del punto n. 30:

- la mera assegnazione dei magistrati a diverso settore, sezione o gruppo di lavoro;
- l'adozione di criteri di assegnazione degli affari, oggettivi e predeterminati, che siano funzionali a prevenire in via automatica l'incompatibilità, sempre che tale modifica non incida sull'assetto organizzativo strutturale dell'ufficio.

In particolare la modifica:

- 1) non può mai riguardare l'assegnazione degli affari alle sezioni o ai gruppi di lavoro;
- 2) non deve comportare la necessità di periodiche verifiche concernenti i meccanismi di assegnazione né ripetuti riequilibri dei ruoli o dei carichi di lavoro.

L'incompatibilità non può essere esclusa se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza operino, all'interno dello stesso ufficio, in settori pure distinti ma funzionalmente intersecantisi, salvo che, per le dimensioni dell'ufficio, sia possibile evitare il




verificarsi di interferenze tra le attività dei magistrati interessati.

Titolo III

Ambito oggettivo di applicazione

32. (*Uffici giudicanti organizzati in un'unica sezione e relativi uffici requirenti*). I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza, non possono mai far parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione, ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

33. (*Altri uffici giudicanti*). Nei Tribunali e nelle Corti organizzati in più sezioni l'incompatibilità può essere esclusa sulla base dei criteri di cui al punto n. 31.

34. (*Altri uffici requirenti*). Salvo quanto previsto dal punto n. 32, avuto riguardo alla dimensione dell'ufficio requirente, può escludersi la situazione di incompatibilità se i magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza, operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio.

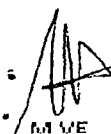
35. (*Tribunali per i minorenni e Tribunali di sorveglianza*). I magistrati in rapporto tra loro di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio, **unione civile** o convivenza non possono mai far parte dello stesso Tribunale per i minorenni o della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nonché del Tribunale per i minorenni e della rispettiva Procura della Repubblica, ovvero dello stesso Tribunale di sorveglianza.

36. (*Corte di Cassazione*). I magistrati addetti alla Corte di Cassazione in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza, non possono far parte della stessa sezione.

37. (*Incompatibilità tra i dirigenti di uffici della stessa sede*). Sussiste sempre situazione di incompatibilità tra magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza, preposti alla dirigenza di uffici giudiziari giudicanti o requirenti della stessa sede. Nel solo caso di Tribunali o Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale, il Consiglio può escludere che ricorra in concreto una situazione di incompatibilità se siano adottati accorgimenti tali da assicurare che i magistrati operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio. Tale incompatibilità può riguardare anche i dirigenti vicari e gli aggiunti.

38. (*Incompatibilità tra il dirigente dell'ufficio e i magistrati addetti al medesimo ufficio*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, e salvo sempre quanto previsto al punto n. 32, se il magistrato preposto alla direzione di un ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza, con un magistrato addetto allo stesso ufficio.

39. (*Incompatibilità tra i dirigenti dei Tribunali distrettuali e giudici addetti ai Tribunali per i minorenni*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, **comma 1**, tra il Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto e i giudici addetti



al locale Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza.

40. (*Incompatibilità tra il Presidente della Corte d'Appello e giudici addetti ai Tribunali del distretto*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, **comma 1**, tra il Presidente della Corte d'Appello e i giudici addetti ad un Tribunale del distretto, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza.

41. (*Incompatibilità tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i magistrati addetti alle Procure del distretto*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, **comma 1**, tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i magistrati addetti ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza.

42. (*Incompatibilità tra i magistrati addetti agli Uffici di Procura e ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria*). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, **comma 1**, in quanto compatibili, tra i magistrati addetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Nazionale Antimafia e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle relative Sezioni, nonché tra i magistrati addetti alla Procura Generale presso la Corte di Appello e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle Sezioni istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto, qualora vi sia un rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità in primo grado, di coniugio, **unione civile** o di convivenza.

Titolo IV

Incompatibilità: casi analoghi

43. (*Altri uffici diversi della stessa sede giudiziaria*). Salvo quanto previsto dai punti che precedono, se i magistrati in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, **unione civile** o convivenza, prestano servizio presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria interessati da relazioni funzionali (ad esempio, Pubblico Ministero e giudice per le indagini preliminari o giudice penale sia monocratico che collegiale, giudice di primo grado e giudice in grado di appello, etc.), può determinarsi una situazione in cui essi non possano svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, co. 2°, R.D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

In tali ipotesi occorre aver riguardo, per l'accertamento in concreto della situazione di incompatibilità, al criterio delle dimensioni degli uffici, per verificare se la loro struttura organizzativa consenta o meno di evitare stabili interferenze di attività tra i magistrati interessati. Particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui nella stessa sede operino, seppure in uffici diversi, una pluralità di magistrati in rapporti tra loro di parentela, affinità, coniugio, convivenza o **unione civile**.

Capo III

Rilevazione delle incompatibilità.

Titolo I

Comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941



MVE

Roma	05/04/2024
Protocollo	P 6843/2024

4.4 17:24


M.P.A.

44. (*Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione*). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di cui all'art. 18 R. D. n. 12/1941, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

L'obbligo di comunicazione sorge per il solo fatto dell'esistenza dei rapporti di parentela, affinità, di coniugio, **unione civile** o convivenza con un professionista, anche praticante avvocato **abilitato** o avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo quale che sia l'ufficio giudiziario del distretto di appartenenza del magistrato avanti al quale costoro svolgano la professione. In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

45. (*Rapporti tra magistrati. Obbligo di dichiarazione*). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di incompatibilità di sede ex art. 19 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte al titolo IV del Capo II della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. Oggetto dell'obbligo di comunicazione sono soltanto le situazioni nelle quali i magistrati parenti, affini, coniugi, **uniti civilmente** o conviventi, facciano parte dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede. Occorre anche evidenziare, con la comunicazione, se sussistano le condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31, **comma 3**, e 43 della presente circolare.

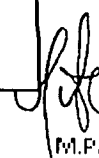
In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

46. (*Momenti temporali dell'obbligo di dichiarazione*). Il magistrato è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui ai punti nn. 44 e 45:

- a) da magistrato ordinario in tirocinio, al momento in cui indica la sede di preferenza nell'ambito della procedura di prima assegnazione;
- b) da magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari, al momento in cui presenta una domanda di tramutamento, per qualsivoglia sede o ufficio, o di conferimento di incarico semidirettivo o direttivo;
- c) da magistrato fuori ruolo al momento in cui è invitato alle indicazioni di preferenza per una delle sedi disponibili nell'ambito della procedura eventualmente officiosa di ricollocazione in ruolo;
- d) in ogni altro caso in cui occorre procedere d'ufficio alla riassegnazione di una sede ed il magistrato interessato è invitato ad indicare l'ordine di preferenza tra le sedi disponibili;
- e) nel termine di sessanta giorni dalla verifica dell'evento da segnalare, in caso di sopravvenienza di una situazione rilevante nella sede giudiziaria in cui opera, oppure in caso in cui intervengano modifiche a quanto già comunicato;
- f) ogniqualvolta il Consiglio superiore della magistratura disponga un censimento generale delle possibili situazioni di incompatibilità. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere resa da tutti i magistrati in servizio anche per situazioni negative, nel termine indicato dalla delibera relativa al censimento.

La dichiarazione di cui alle lettere e) ed f) deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che **dalla Home Page, cliccando alla voce "Servizi Riservati" agli Uffici giudiziari, potrà accedere alla "Gestione incompatibilità" utilizzando le credenziali dell'ufficio (ex Valeri@).**

47. (*Dichiarazione successiva all'assunzione delle funzioni nella sede e/o ufficio di destinazione*). Dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione, in esito alle procedure di assegnazione o trasferimento richiamate dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, il

magistrato (anche se abbia indicato la situazione al momento dell'avvio della procedura di trasferimento) ha l'obbligo di rendere entro trenta giorni una formale dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o magistrati, da inviarsi tempestivamente, e comunque all'atto dell'inserimento nell'organizzazione tabellare dell'ufficio, al Consiglio superiore della magistratura. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che **dalla Home Page, cliccando alla voce "Servizi Riservati" agli Uffici giudiziari, potrà accedere alla "Gestione incompatibilità" utilizzando le credenziali dell'ufficio (ex Valeri@).**

48. (*Dovere di verità*). Il magistrato ha l'obbligo di dichiarare il vero nelle comunicazioni circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati.

49. (*Inadempimento all'obbligo di dichiarazione*). L'inadempimento all'obbligo di invio tempestivo, nei momenti temporali indicati ai punti nn. 46 e 47 della presente circolare, della dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati, sarà segnalato ai titolari dell'azione disciplinare.

50. (*Doveri dei dirigenti degli uffici giudiziari*). Il dirigente dell'ufficio giudiziario, nell'ambito del generale potere di sorveglianza, ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di ogni situazione di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o con magistrati, che riguardi un magistrato o più magistrati dell'ufficio. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, in occasione dell'invio da parte dei magistrati delle comunicazioni di cui ai punti nn. 46 e 47, provvede ai seguenti adempimenti entro trenta giorni dall'avviso per via informatica di ricezione della comunicazione, **accedendo alla "Gestione incompatibilità" dalla Home Page di www.cosmag.it, cliccando alla voce "Servizi Riservati" agli Uffici giudiziari e utilizzando le credenziali dell'ufficio (ex Valeri@)** per l'inoltro:

- a) nel caso in cui il magistrato dichiari l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito;
- b) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con professionisti, verifica se l'attività dichiarata dal professionista interessi la sede giudiziaria in cui opera il magistrato. Se la sede giudiziaria è diversa, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito. Se invece la sede è la stessa, il Dirigente dell'Ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tal senso;
- c) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con magistrati dello stesso ufficio o di uffici giudiziari diversi ma della stessa sede, il Dirigente dell'ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato con minore anzianità di ruolo ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tale senso.



50-bis. (Doveri di comunicazione dei dirigenti degli uffici al Consiglio dell'ordine degli avvocati). La delibera di insussistenza della situazione di incompatibilità fra magistrati adottata dal Consiglio Superiore deve essere comunicata senza ritardo, a cura del dirigente dell'ufficio, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.

51. (Adempimenti del Consiglio giudiziario). Entro sessanta giorni dall'invio della relazione del dirigente dell'ufficio per via informatica - accedendo dalla Home Page di www.cosmag.it e cliccando alla voce "Servizi Riservati" agli uffici giudiziari, alla "Gestione incompatibilità" e utilizzando le credenziali dell'ufficio (ex Valeri@) - il Consiglio giudiziario esprime un parere motivato, trasmesso sempre per via informatica, sulle situazioni dichiarate, potendo a tal fine chiedere ulteriori chiarimenti al magistrato o ai magistrati interessati ed al dirigente dell'ufficio a cui costoro appartengono.

Unitamente al parere il Consiglio giudiziario trasmette anche gli atti dell'istruttoria eventualmente svolta.

51-bis. (Cessazione dell'evento che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità). In ogni caso in cui venga meno la situazione che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità il magistrato deve farne immediata comunicazione utilizzando il sistema informatico prima dell'esaurimento della fase pre-istruttoria prevista dai punti 50 e 51. Successivamente sarà sufficiente l'inoltro di una nota indirizzata alla Commissione consiliare competente.

Titolo II

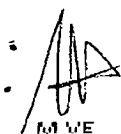
Delibazione delle comunicazioni sulle situazioni di incompatibilità di sede

52. (Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità). La Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della nuova sede prende in esame le dichiarazioni, rese nelle ipotesi di cui dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, ai soli fini delle decisioni sulla sede e/o l'ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del Consiglio superiore della magistratura dopo la destinazione tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta l'assegnazione della sede e/o dell'ufficio.

53. (Procedimento consiliare. Adempimenti della Commissione referente). Ricevuta la dichiarazione del magistrato, unitamente alla relazione del dirigente dell'ufficio ed al parere del Consiglio Giudiziario, la Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per le decisioni sulle situazioni di incompatibilità ex artt. 18 e 19 R. D. n. 12/1941, se non ritiene, data la palese insussistenza di una situazione di incompatibilità, di proporre immediatamente l'archiviazione, richiede informazioni specifiche e le valutazioni del caso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se la presunta incompatibilità abbia causa in rapporti con professionisti, e, se del caso, ulteriori informazioni al dirigente dell'ufficio; dispone altresì gli accertamenti ritenuti necessari. La Commissione può inoltre acquisire documentazione e disporre audizioni dei soggetti in grado di riferire informazioni utili alla decisione.

Gli accertamenti possono essere limitati alla preliminare interlocuzione, anche per iscritto, con il magistrato, o i magistrati, della cui posizione si tratta, o col dirigente dell'ufficio, per l'acquisizione di elementi di fatto ancor più specifici e per l'eventuale **apprestamento di soluzioni organizzative idonee all'eliminazione della situazione di incompatibilità. Nelle ipotesi descritte al capo II della circolare, tali soluzioni dovranno essere conformi alle previsioni di cui al punto 31.**

Gli accertamenti possono essere delegati, in tutto o in parte, al Consiglio Giudiziario competente.



M.P.

Roma	05/04/2024
Protocollo	P 6843/2024

Handwritten signature
M.P.

In esito agli accertamenti, se non ritiene di proporre l'archiviazione, la Commissione delibera l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, inviando al magistrato interessato il relativo avviso, contenente:

- l'indicazione degli elementi costitutivi della situazione di incompatibilità ed eventualmente di quelli impeditivi alla concessione della deroga in concreto ai sensi delle disposizioni di cui al punto n. 30 della presente circolare;
- la fissazione della data per l'audizione;
- l'avvertimento circa il diritto di farsi assistere nell'audizione **da un difensore**.

In esito alla audizione, ove non ritenga di svolgere ulteriori accertamenti, la Commissione provvede al deposito degli atti e ne dà contestualmente avviso al magistrato ed all'eventuale assistente, con l'avvertimento della facoltà di estrarne copia e di presentare memorie scritte entro un termine non superiore a venti giorni, a far data dalla ricezione dell'avviso di deposito.

Scaduto l'indicato termine di venti giorni, la Commissione formula la proposta per l'assemblea plenaria; se la proposta è di trasferimento d'ufficio, è dato avviso al magistrato della data fissata per la seduta del Consiglio superiore della magistratura, con l'avvertimento della facoltà di essere sentito dall'assemblea o di inviare una memoria scritta.

Titolo III *Epiloghi della procedura di trasferimento*

54. (Individuazione del magistrato da trasferire in caso di incompatibilità per rapporti tra magistrati). La proposta di trasferimento, in ipotesi di incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, anche nei casi analoghi di cui al titolo IV del Capo II della presente circolare, ha riguardo, se nessuno dei magistrati coinvolti ha proposto domanda di trasferimento nel corso della procedura, al magistrato che per ultimo ha assunto le funzioni presso la sede o l'ufficio o, se ciò è avvenuto in pari data, al magistrato con minore anzianità di ruolo.

Nel caso in cui l'incompatibilità trova causa nel rapporto di coniugio o di convivenza, la proposta individua il magistrato da trasferire, tenendo anche conto delle esigenze del nucleo familiare.

55. (Cause di sospensione della procedura di trasferimento). La procedura di trasferimento per incompatibilità di sede può essere sospesa se:

- il magistrato interessato, dopo l'apertura del procedimento, chiede il trasferimento ad altra sede e/o ad altro ufficio;
- il congiunto esercente la professione forense comunica la volontà di trasferire ad altra sede giudiziaria la principale attività professionale.

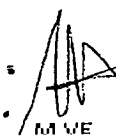
Nel caso di cui alla lettera a) del presente punto, quando non ricorrono motivi di urgenza e la domanda di trasferimento dia affidamento di accoglibilità, la procedura può essere sospesa sino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla domanda di trasferimento.

Nel caso di cui alla lettera b) del presente punto, la Prima Commissione può disporre accertamenti per verificare se l'impegno di trasferimento ad altra sede dell'attività professionale sia stato effettivamente ed esaustivamente realizzato.

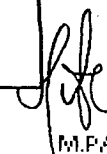
56. (Definizione della procedura di trasferimento sospesa). La procedura di trasferimento sospesa è definita con archiviazione se la domanda di trasferimento, presentata dal magistrato nel corso della procedura, è accolta dall'Assemblea Plenaria del Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione propone, inoltre, l'archiviazione della procedura nel caso in cui accerti l'effettivo ed adeguato trasferimento ad altra sede dell'attività professionale del congiunto esercente la professione forense.

In tale ultima ipotesi, il dirigente dell'ufficio verifica che il trasferimento dell'attività professionale ad altra sede permanga nel tempo, dopo la decisione di archiviazione della procedura di trasferimento del magistrato.


M.VE

Com	Roma	05/04/2024
	Protocollo	P 6843/2024


M.P.A.

Nel caso in cui accerti che la situazione di incompatibilità è ripristinata e che il magistrato coinvolto non ne ha dato tempestiva segnalazione, provvede a darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, informando contestualmente i titolari dell'azione disciplinare.

ALL. A

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Capo I L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con esercenti la professione forense.	Capo I L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza con esercenti la professione forense.
Titolo I Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 18 R. D. n. 12/1941	Titolo I Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 18 R. D. n. 12/1941
1. (Ufficio giudiziario). Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall'ordinamento, per lo svolgimento di una determinata funzione. Sono pertanto ufficio giudiziario, ai fini di cui all'art. 18 R.D. n. 12/1941: la Corte di appello, il Tribunale Ordinario, l'Ufficio di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Procura Generale presso la Corte di appello.	1. (Ufficio giudiziario). Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall'ordinamento, per lo svolgimento di una determinata funzione. Sono pertanto ufficio giudiziario, ai fini di cui all'art. 18 R.D. n. 12/1941: la Corte di appello, il Tribunale Ordinario, l'Ufficio di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Procura Generale presso la Corte di appello.
2. (Sede dell'ufficio). La sede dell'ufficio giudiziario si individua nella località ove l'ufficio, seppure articolato in sezione distaccata, ha la struttura centrale.	2. (Sede dell'ufficio). La sede dell'ufficio giudiziario si individua nella località ove l'ufficio, seppure articolato in sezione distaccata, ha la struttura centrale.
3. (Ambito soggettivo di applicazione). La disposizione sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con professionisti esercenti l'attività forense si applica ai magistrati ordinari operanti presso gli uffici giudiziari di merito; il tenore letterale della disposizione ne esclude l'applicabilità ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.	3. (Ambito soggettivo di applicazione). La disposizione sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza con professionisti esercenti l'attività forense si applica ai magistrati ordinari operanti presso gli uffici giudiziari di merito, il tenore letterale della disposizione ne esclude l'applicabilità ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione mentre non si applica ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.
4. (Attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie). Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato non esercita funzioni giudiziarie, perché collocato fuori ruolo, per qualsivoglia causa.	4. (Attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie). Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato non esercita funzioni giudiziarie, perché collocato fuori ruolo, per qualsivoglia causa.
5. (Rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza). Ai fini dell'incompatibilità, il rapporto di parentela tra professionista e magistrato rileva sino al secondo grado, mentre il rapporto di affinità tra i predetti rileva solo per il primo grado. Tale incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di separazione legale dei coniugi; essa non viene meno, però, in caso di sola separazione di	5. (Rapporto di parentela, affinità, coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza). Ai fini dell'incompatibilità, il rapporto di parentela tra professionista e magistrato rileva sino al secondo grado, mentre il rapporto di affinità tra i predetti rileva solo per il primo grado. Tale incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di separazione legale dei coniugi o di scioglimento dell'<u>unione civile</u>; essa non viene meno,

fatto dei coniugi, salvo eccezioni da valutare in concreto.

La convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali.

Altri rapporti di parentela e di affinità, le ipotesi di divorzio e separazione legale dei coniugi, e altre situazioni di convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono rilevare secondo la disposizione dell'art. 2, co. 2°, R. D. L. vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, sempre che risultino specifiche situazioni a causa delle quali, per fatti riferibili al magistrato o al professionista ovvero per la dimensione della sede giudiziaria in relazione specifica ai criteri di accertamento dei punti 6 e segg. della presente circolare, il magistrato non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

però, in caso di mera separazione di fatto, salvo eccezioni da valutare in concreto.

La convivenza è rilevante laddove si sostanzi in un rapporto di stabile coabitazione, determinato da relazioni sentimentali.

Altri rapporti di parentela e di affinità, ipotesi di divorzio e separazione legale dei coniugi o di scioglimento dell'unione civile, e altre situazioni di convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, secondo la disposizione dell'art. 2, co. 2°, R. D. L. vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, sempre che risultino specifiche situazioni a causa delle quali, per fatti riferibili al magistrato o al professionista ovvero per la dimensione della sede giudiziaria in relazione specifica ai criteri di accertamento dei punti 6 e segg. della presente circolare, il magistrato non possa, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

Titolo II

Accertamento della situazione di incompatibilità

6. (Nozione)

La situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 R.D. n. 12 del 1941 e succ. mod. determina una lesione all'immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell'ufficio di appartenenza.

Titolo II

Accertamento della situazione di incompatibilità

6. (Nozione)

La situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18 R.D. n. 12 del 1941 e succ. mod. determina una lesione all'immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell'ufficio di appartenenza.

Art. 7 (criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità)

Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità di sede si ha riguardo:

- alla rilevanza della professione forense svolta dal congiunto avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto altresì conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- alla dimensione del predetto ufficio, ed in particolare alla organizzazione tabellare, tenuto altresì conto delle funzioni semidirettive e di coordinamento ricoperte dal magistrato;
- alla materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
- alla funzione specialistica dell'ufficio giudiziario

Art. 7 (criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità)

Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità di sede si ha riguardo ai seguenti concorrenti criteri, valutati unitariamente:

- alla rilevanza della professione forense svolta dal congiunto avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto altresì conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- alla dimensione del predetto ufficio, ed in particolare alla organizzazione tabellare, tenuto altresì conto delle funzioni semidirettive e di coordinamento ricoperte dal magistrato;
- alla materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
- alla funzione specialistica dell'ufficio giudiziario

8. (Esercizio della professione).

8. (Esercizio della professione).

file
M.P.A.

Si ha esercizio della professione forense quando il parente, l'affine, il coniuge o il convivente avvocato abbia avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di interessi, nonché quando ivi svolga con una certa continuità una minore porzione della professione.	Si ha esercizio della professione forense quando il parente, l'affine, il coniuge o il convivente l'avvocato abbia avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato il proprio centro di interessi, nonché quando ivi svolga con una certa continuità una minore porzione della professione.
9. (Forme di organizzazione della professione forense). L'applicazione dei criteri di rilevazione in concreto dell'incompatibilità di sede deve tener conto di eventuali forme di esercizio non individuale della professione forense da parte del parente, affine, coniuge o convivente. Può avere rilievo il fatto - qualora il professionista eserciti in collaborazione con altri fruendo in comune delle medesime strutture organizzative - che si realizzi una forma collaborativa nella reciproca attività professionale. Può aver rilievo, inoltre, lo svolgimento, da parte del congiunto del magistrato, di attività professionale presso uno studio, senza averne la titolarità. Potrà avere rilievo anche la circostanza che, all'interno di uno studio professionale organizzato, il parente, affine, coniuge o convivente del magistrato partecipi alla attività attraverso lo studio e la redazione degli atti. In tutti questi casi l'impegno del parente, affine, coniuge o convivente del magistrato, qualunque ruolo rivesta all'interno dello studio, a non esercitare nel settore di attività del magistrato non basta a far ritenere esclusa la incompatibilità.	9. (Forme di organizzazione della professione forense). L'applicazione dei criteri di rilevazione in concreto dell'incompatibilità di sede deve tener conto di eventuali forme di esercizio non individuale della professione forense. da parte del parente, affine, coniuge o convivente. Può avere rilievo il fatto - qualora il professionista eserciti in collaborazione con altri fruendo in comune delle medesime strutture organizzative - che si realizzi una forma collaborativa nella reciproca attività professionale. Può aver rilievo, inoltre, lo svolgimento, da parte del congiunto del magistrato, di attività professionale presso uno studio, senza averne la titolarità. Potrà avere rilievo anche la circostanza che, all'interno di uno studio professionale organizzato, il parente, affine, coniuge o convivente del magistrato partecipi alla attività attraverso lo studio e la redazione degli atti La circostanza che il professionista eserciti l'attività fruendo in comune con altri delle medesime strutture organizzative può avere rilievo laddove ciò realizzi anche una forma di collaborazione nell'attività professionale. Può aver rilievo, inoltre, lo svolgimento dell'attività presso uno studio del quale il professionista non sia titolare. In entrambi i casi può avere rilievo la circostanza che il professionista partecipi all'attività altrui attraverso lo studio e la redazione degli atti. In tutti questi casi l'impegno del parente, affine, coniuge o convivente del magistrato professionista, qualunque ruolo rivesta all'interno dello studio, a non esercitare nel settore di attività del magistrato non è sufficiente a far ritenere esclusa la incompatibilità.
10. (Società e associazione di professionisti). Se la società di professionisti o l'associazione tra professionisti opera avanti all'ufficio al quale appartiene il magistrato parente, affine, coniuge o convivente di un socio o associato e nei medesimi settori del magistrato, si potrà determinare la incompatibilità indipendentemente dalle materie trattate dal professionista parente.	10. (Società e associazione di professionisti). Se la società di professionisti o l'associazione tra professionisti opera avanti all'ufficio al quale appartiene il magistrato parente, affine, coniuge, unito civilmente o convivente di un socio o associato e nei medesimi settori del magistrato, si potrà determinare la incompatibilità indipendentemente dalle materie trattate dal professionista parente.

Nel caso in cui la società di professionisti o l'associazione tra professionisti si occupi esclusivamente di materia specialistica in settore diverso da quello di attività del magistrato, la situazione di incompatibilità può essere esclusa tenendo conto dei criteri generali. Non sussiste, di regola, incompatibilità se il professionista in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza col magistrato eserciti presso una sede secondaria della società di professionisti ovvero presso una struttura decentrata rispetto alla sede principale ubicata nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.	Nel caso in cui la società di professionisti o l'associazione tra professionisti si occupi esclusivamente di materia specialistica in settore diverso da quello di attività del magistrato, la situazione di incompatibilità può essere esclusa tenendo conto dei criteri generali. Non sussiste, di regola, incompatibilità se il professionista in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza col magistrato eserciti presso una sede secondaria della società di professionisti ovvero presso una struttura decentrata rispetto alla sede principale ubicata nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato.
11. (Professionista iscritto in elenchi speciali). Situazioni di incompatibilità si verificano anche in caso di rapporto di parentela o affinità, nei gradi indicati al punto 5, coniugio o convivenza con professionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo (art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), sebbene questi sia abilitato all'esercizio della professione limitatamente agli affari ed alle cause dell'ente di appartenenza. In tali ipotesi, l'applicazione dei criteri generali terrà conto anche della peculiarità dell'attività professionale svolta.	11. (Professionista iscritto in elenchi speciali). Situazioni di incompatibilità si verificano anche in caso di rapporto di parentela o affinità, nei gradi indicati al punto 5, coniugio, unione civile o convivenza con professionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo (art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), sebbene questi sia abilitato all'esercizio della professione limitatamente agli affari ed alle cause dell'ente di appartenenza. In tali ipotesi, l'applicazione dei criteri generali terrà conto anche della peculiarità dell'attività professionale svolta.
Titolo III Casi di incompatibilità	Titolo III Casi di incompatibilità
12. (Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione). Nei Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione promiscua sussiste sempre la situazione di incompatibilità rilevante per il trasferimento d'ufficio, salvo che il magistrato operi esclusivamente in una sezione distaccata ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.	12. (Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione). Nei Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione promiscua sussiste sempre la situazione di incompatibilità rilevante per il trasferimento d'ufficio, salvo che il magistrato operi esclusivamente in una sezione distaccata e il ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente professionista non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.
13. (Tribunali ordinari di medie dimensioni). Nei Tribunali ordinari organizzati sulla distinzione tra attività nel settore del diritto civile, nel settore del diritto del lavoro e della previdenza, e nel settore del diritto penale, l'incompatibilità è esclusa se il professionista tratta materia di settore diverso rispetto a quello nel quale opera, per organizzazione tabellare, il magistrato, e sempre che non vi sia possibilità di interferenza tra le attività da entrambi svolte.	13. (Tribunali ordinari di medie dimensioni). Nei Tribunali ordinari organizzati sulla distinzione tra attività nel settore del diritto civile, nel settore del diritto del lavoro e della previdenza, e nel settore del diritto penale, l'incompatibilità è esclusa se il professionista tratta materia di settore diverso rispetto a quello nel quale opera, per organizzazione tabellare, il magistrato, e sempre che non vi sia possibilità di interferenza tra le attività da entrambi svolte.
14. (Tribunali ordinari di grandi dimensioni) Nei Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività, civile, lavoro e previdenza, e penale, e quindi, specie nel settore civile, con sezioni deputate alla trattazione esclusiva di materia specialistica (famiglia,	14. (Tribunali ordinari di grandi dimensioni) Nei Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività, civile, lavoro e previdenza, e penale, e quindi, specie nel settore civile, con sezioni deputate alla trattazione esclusiva di materia specialistica (famiglia, fallimentare, societario, proprietà

fallimentare, societario, proprietà industriale ed intellettuale, etc. etc.), non sussiste incompatibilità ove il magistrato operi, seppure all'interno del medesimo settore, in sezione specialistica ed il professionista congiunto, affine, coniuge o convivente, non tratti detta materia oppure quest'ultimo tratti la materia specialistica, affidata per organizzazione tabellare ad una sezione, ed il magistrato operi in una sezione a cui sono affidate materie diverse, seppure all'interno del medesimo settore.	industriale ed intellettuale, etc. etc.), non sussiste incompatibilità ove il magistrato operi, seppure all'interno del medesimo settore, in sezione specialistica e il professionista congiunto, affine, coniuge o convivente, non tratti detta materia, oppure tratti la materia specialistica affidata per organizzazione tabellare ad una sezione e il magistrato operi in una sezione a cui sono affidate materie diverse, seppure all'interno del medesimo settore.
15. (Il magistrato in sezione distaccata). Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato opera in via esclusiva in sezione distaccata ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente, non svolge presso la predetta sezione alcuna attività, oppure se è quest'ultimo ad operare in via esclusiva presso la sezione distaccata ed il magistrato esercita esclusivamente presso la sede centrale. Nel caso in cui il magistrato assegnato alla sezione distaccata svolga attività anche presso la sede centrale, occorre fare riferimento, per accertare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, ai criteri generali di cui all'art. 7 ed, in particolare, alla natura della materia trattata dal magistrato, alla rilevanza della professione forense svolta dal professionista ed alle dimensioni della sede centrale del Tribunale o della sezione distaccata.	15. (Il magistrato in sezione distaccata). Non si ha incompatibilità di sede se il magistrato opera in via esclusiva in sezione distaccata e il il parente, l'affine, il coniuge o il convivente, e professionista non svolge presso la predetta sezione alcuna attività, oppure se è quest'ultimo ad operare in via esclusiva presso la sezione distaccata ed il magistrato esercita esclusivamente presso la sede centrale. Nel caso in cui il magistrato assegnato alla sezione distaccata svolga attività anche presso la sede centrale, occorre fare riferimento, per accertare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, ai criteri generali di cui all'art. al punto n. 7 e, in particolare, alla natura della materia trattata dal magistrato, alla rilevanza della professione forense svolta dal professionista ed alle dimensioni della sede centrale del Tribunale o della sezione distaccata.
16. (Corti di appello). Nelle Corti di appello organizzate con una o più sezioni deputate alla trattazione distinta della materia civile, del lavoro e previdenza, e penale, non sussiste incompatibilità ove il magistrato eserciti esclusivamente in un settore (civile, penale, lavoro e previdenza) ed il parente, l'affine, il coniuge o il convivente eserciti esclusivamente in un settore diverso, oppure se, nell'ambito dello stesso settore, il magistrato sia addetto per previsione tabellare, in via esclusiva, alla trattazione di materia specialistica diversa da quella di cui si occupa stabilmente il professionista. Nel caso di identità di materia verrà valutato al fine di escludere la incompatibilità il dato relativo alle dimensioni del singolo ufficio ed alla intensità dell'attività del professionista avanti all'ufficio. Nelle Corti di appello di piccole dimensioni, organizzate con un'unica sezione promiscua, ricorre di regola una situazione di incompatibilità. Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato della Corte di appello occorre valutare anche se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge o	16. (Corti di appello). Nelle Corti di appello organizzate con una o più sezioni deputate alla trattazione distinta della materia civile, del lavoro e previdenza, e penale, non sussiste incompatibilità ove il magistrato eserciti esclusivamente in un settore (civile, penale, lavoro e previdenza) e parente, l'affine, il coniuge o il convivente il professionista eserciti esclusivamente in un settore diverso, oppure se, nell'ambito dello stesso settore, il magistrato sia addetto per previsione tabellare, in via esclusiva, alla trattazione di materia specialistica diversa da quella di cui si occupa stabilmente il professionista. Nel caso di identità di materia verrà valutato al fine di escludere la incompatibilità il dato relativo alle dimensioni del singolo ufficio ed alla intensità dell'attività del professionista avanti all'ufficio. Nelle Corti di appello di piccole dimensioni, organizzate con un'unica sezione promiscua, ricorre di regola una situazione di incompatibilità. Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato della Corte di appello occorre valutare anche se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge o convivente professionista,

convivente di attività professionale presso un ufficio di merito di primo grado compreso nel distretto. In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista volti a limitare la propria attività avanti al solo Tribunale, con conseguente rinuncia all'assistenza ed alla rappresentanza in grado di appello.	di attività professionale presso uno degli uffici di merito di primo grado compresi nel distretto. In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista volti a limitare la propria attività avanti al solo Tribunale, con conseguente rinuncia all'assistenza ed alla rappresentanza in grado di appello.
17. (Uffici di Procura). La situazione di incompatibilità del magistrato addetto alla Procura della Repubblica presso un Tribunale ordinario può derivare dal fatto che il parente, affine, coniuge o convivente eserciti la professione avanti al predetto Ufficio e/o avanti al corrispondente ufficio giudicante nel settore penale. Negli uffici di Procura istituiti presso Tribunali strutturati con unica sezione promiscua sussiste sempre l'incompatibilità. Negli Uffici di Procura istituiti presso Tribunali organizzati con la distinzione in più settori di attività, l'incompatibilità di sede è esclusa se il professionista opera esclusivamente nel settore civile e se non si verificano rilevanti interferenze di attività in ragione delle funzioni assegnate al pubblico ministero nelle procedure civili. Se il parente, affine, coniuge o convivente opera nel settore penale, l'identità della materia trattata dal magistrato determina la situazione di incompatibilità, a meno che il professionista non svolga l'attività con rigorosa limitazione ad un settore specialistico e sia da escludere il pericolo di interferenze con l'attività del magistrato. In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista a non trattare la materia del settore in cui opera il parente, affine, coniuge o convivente, magistrato.	17. (Uffici di Procura). La situazione di incompatibilità del magistrato addetto alla Procura della Repubblica presso un Tribunale ordinario può derivare dal fatto che il parente, affine, coniuge, unito civilmente o convivente eserciti la professione avanti al predetto Ufficio e/o avanti al corrispondente ufficio giudicante nel settore penale. Negli uffici di Procura istituiti presso Tribunali strutturati con unica sezione promiscua sussiste sempre l'incompatibilità. Negli Uffici di Procura istituiti presso Tribunali organizzati con la distinzione in più settori di attività, l'incompatibilità di sede è esclusa se il professionista opera esclusivamente nel settore civile e se non si verificano rilevanti interferenze di attività in ragione delle funzioni assegnate al pubblico ministero nelle procedure civili. Se il parente, affine, coniuge o convivente professionista opera nel settore penale, l'identità della materia trattata dal magistrato determina la situazione di incompatibilità, a meno che il professionista non svolga l'attività con rigorosa limitazione ad un settore specialistico e sia da escludere il pericolo di interferenze con l'attività del magistrato. In ogni caso non può darsi rilievo, per escludere la situazione di incompatibilità, ad eventuali impegni del professionista a non trattare la materia del settore in cui opera il parente, affine, coniuge, unito civilmente o convivente, magistrato.
18. (Uffici di Procura Generale). I criteri di valutazione dell'incompatibilità di sede di un magistrato della Procura Generale presso la Corte di appello sono mutuabili da quelli indicati al punto 16 per i magistrati della Corte di appello, e si sostanziano, in particolare, nel criterio della rilevanza dell'attività di difesa davanti a quell'ufficio e nel criterio della valutazione della relativa organizzazione tabellare.	18. (Uffici di Procura Generale). I criteri di valutazione dell'incompatibilità di sede di un magistrato della Procura Generale presso la Corte di appello sono mutuabili da quelli indicati al punto 16 per i magistrati della Corte di appello, e si sostanziano, in particolare, nel criterio della rilevanza dell'attività di difesa davanti a quell'ufficio e nel criterio della valutazione della relativa organizzazione tabellare.
19. (Tribunali per i minorenni e relativi Uffici di Procura). Nella valutazione delle situazioni di eventuale incompatibilità di un magistrato addetto al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura ha rilievo il profilo di specialità della materia	19. (Tribunali per i minorenni e relativi Uffici di Procura). Nella valutazione delle situazioni di eventuale incompatibilità di un magistrato addetto al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura ha rilievo il profilo di specialità della materia funzionalmente trattata.

funzionalmente trattata, sicché occorre verificare se vi sia, da parte del parente, affine, coniuge o convivente, esercizio della professione avanti al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura.	sicché occorre verificare se vi sia, da parte del parente, affine, coniuge, unito civilmente o convivente, esercizio della professione avanti al Tribunale per i minorenni o al relativo Ufficio di Procura.
20. (Tribunali di sorveglianza). Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato del Tribunale di sorveglianza occorre valutare se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge o convivente di attività professionale presso un ufficio di sorveglianza compreso nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale predetto. Non sussiste incompatibilità se il parente, affine, coniuge o convivente svolge attività professionale esclusivamente nel settore civile o del lavoro e previdenza. Nel caso in cui eserciti nel settore penale in ambito distrettuale, occorre aver riguardo al dato quantitativo delle procedure curate avanti all'Ufficio o al Tribunale di sorveglianza.	20. (Tribunali di sorveglianza). Per l'accertamento della eventuale situazione di incompatibilità di sede di un magistrato del Tribunale di sorveglianza occorre valutare se vi sia esercizio, e quindi con quale intensità, da parte del parente, affine, coniuge, unito civilmente o convivente di attività professionale presso un ufficio di sorveglianza compreso nell'ambito territoriale di competenza del Tribunale predetto. Non sussiste incompatibilità se il parente, affine, coniuge o convivente il professionista svolge attività esclusivamente nel settore civile o del lavoro e previdenza. Nel caso in cui eserciti nel settore penale in ambito distrettuale, occorre aver riguardo al dato quantitativo delle procedure curate avanti all'Ufficio o al Tribunale di sorveglianza.
21. (Dirigenti degli uffici giudiziari). I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti di merito sono sempre in situazione di incompatibilità di sede se un parente, affine, coniuge o convivente esercita la professione forense presso l'Ufficio da loro diretto. Solo per gli uffici giudicanti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale possono essere prese in considerazione situazioni particolari, da valutare caso per caso sulla base del criterio dell'intensità e del settore di intervento del professionista parente, affine, coniuge o convivente ai fini dell'esclusione della situazione di incompatibilità. Per i magistrati preposti ad uffici requirenti di merito presso tali uffici giudicanti, può essere esclusa la situazione di incompatibilità di sede se, anche in riguardo alle dimensioni dell'ufficio, il parente, affine, coniuge o convivente svolge attività esclusivamente nel settore civile. Per il Presidente della Corte di appello ed il Procuratore Generale vale, inoltre, quanto disposto ai punti 16 e 18 della presente circolare con riguardo ai magistrati addetti alla Corte di appello ed alla relativa Procura Generale, circa la necessità di valutare se vi sia da parte del parente, affine, coniuge o convivente, esercizio di attività professionale presso un ufficio di primo grado compreso nel distretto.	21. (Dirigenti degli uffici giudiziari). I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti di merito sono sempre in situazione di incompatibilità di sede se un parente, affine, coniuge, unito civilmente o convivente esercita la professione forense presso l'Ufficio da loro diretto. Solo per gli uffici giudicanti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale possono essere prese in considerazione situazioni particolari, da valutare caso per caso sulla base del criterio dell'intensità e del settore di intervento del professionista parente, affine, coniuge o convivente ai fini dell'esclusione della situazione di incompatibilità. Per i magistrati preposti ad uffici requirenti di merito presso tali uffici giudicanti, può essere esclusa la situazione di incompatibilità di sede se, anche in riguardo alle dimensioni dell'ufficio, il parente, affine, coniuge o convivente professionista svolge attività esclusivamente nel settore civile. Per il Presidente della Corte di appello ed il Procuratore Generale vale, inoltre, quanto disposto ai punti 16 e 18 della presente circolare con riguardo ai magistrati addetti alla Corte di appello ed alla relativa Procura Generale, circa la necessità di valutare se vi sia da parte del parente, affine, coniuge o convivente, professionista esercizio di attività presso un ufficio di primo grado compreso nel distretto.
22. (Il magistrato inserito in tabella infradistrettuale)	22. (Il magistrato inserito in tabella infradistrettuale)

Le verifiche di eventuali situazioni di incompatibilità di sede vanno riferite all'ufficio di appartenenza del magistrato che sia inserito in tabelle infradistrettuali. La destinazione in supplenza presso un ufficio collegato infradistrettualmente non comporta, di regola, situazioni di incompatibilità se davanti a quell'ufficio esercita attività professionale il parente, l'affine, il coniuge o il convivente del magistrato supplente. La coassegnazione ad altro ufficio infradistrettuale può comportare la sussistenza di situazioni di incompatibilità in riferimento all'ufficio collegato che beneficia della coassegnazione, risolvibili comunque con la revoca del provvedimento tabellare di coassegnazione.	Le verifiche di eventuali situazioni di incompatibilità di sede vanno riferite all'ufficio di appartenenza del magistrato che sia inserito in tabelle infradistrettuali. La destinazione in supplenza presso un ufficio collegato infradistrettualmente non comporta, di regola, situazioni di incompatibilità se davanti a quell'ufficio esercita attività professionale il parente, affine, coniuge, unito civilmente o convivente del magistrato supplente. La coassegnazione ad altro ufficio infradistrettuale può comportare la sussistenza di situazioni di incompatibilità in riferimento all'ufficio collegato che beneficia della coassegnazione, risolvibili comunque con la revoca del provvedimento tabellare di coassegnazione.
23. (Il magistrato distrettuale). È esclusa, salvo particolari situazioni da valutarsi in concreto, l'incompatibilità di sede per il magistrato distrettuale.	23. (Il magistrato distrettuale <u>assegnato alla pianta organica flessibile</u>). È esclusa, salvo particolari situazioni da valutarsi in concreto, l'incompatibilità di sede per il magistrato distrettuale assegnato alla pianta organica flessibile.
Titolo IV Incompatibilità: casi analoghi	Titolo IV Incompatibilità: casi analoghi
24. (Rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza con il praticante avvocato). In caso di parentela, affinità, coniugio o convivenza con un praticante avvocato ammesso all'esercizio dell'attività professionale, l'eventuale compromissione dell'interesse pubblico all'esercizio della funzione giudiziaria con piena indipendenza e imparzialità deve essere valutata secondo il paradigma della disposizione di cui all'art. 2, co. 2°, R.D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e succ. mod., tenendo conto dei criteri generali di cui al punto n. 7.	24. (Rapporto di parentela, affinità, coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza con il praticante avvocato). In caso di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza con un praticante avvocato ammesso all'esercizio dell'attività professionale, l'eventuale compromissione dell'interesse pubblico all'esercizio della funzione giudiziaria con piena indipendenza e imparzialità deve essere valutata secondo il paradigma della disposizione di cui all'art. 2, co. 2°, R.D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e succ. mod., tenendo conto dei criteri generali di cui al punto n. 7. È esclusa l'incompatibilità in caso di parentela, affinità, coniugio, unione civile o convivenza con un praticante avvocato non ammesso all'esercizio dell'attività professionale.
Capo II L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati della stessa sede. Incompatibilità con ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria.	Capo II L'incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza con magistrati della stessa sede. Incompatibilità con ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria.
Titolo I Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 19 R. D. n. 12/1941	Titolo I Regole generali di applicazione delle disposizioni dell'art. 19 R. D. n. 12/1941
25. (Ufficio giudiziario). Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall'ordinamento per lo svolgimento di una determinata funzione. Ai fini dell'applicazione della disposizione dell'art. 19 R. D. n. 12/1941 sono ufficio giudiziario, oltre	25. (Ufficio giudiziario). Per ufficio giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa, prevista dall'ordinamento per lo svolgimento di una determinata funzione. Ai fini dell'applicazione della disposizione dell'art. 19 R. D. n. 12/1941 sono ufficio giudiziario, oltre alla Corte di

alla Corte di Cassazione, alla Corte di appello, al Tribunale Ordinario, al Tribunale di Sorveglianza ed al Tribunale per i Minorenni, gli uffici giudiziari qui elencati: Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Ufficio di Sorveglianza, Procura Generale presso la Corte di appello, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.	Cassazione, alla Corte di appello, al Tribunale Ordinario, al Tribunale di Sorveglianza ed al Tribunale per i Minorenni, gli uffici giudiziari qui elencati: Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Ufficio di Sorveglianza, Procura Generale presso la Corte di appello, Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
26. (Ambito soggettivo di applicazione). Le disposizioni sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con magistrati dello stesso ufficio si applicano anche ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.	26. (Ambito soggettivo di applicazione). Le disposizioni sulla incompatibilità di sede per rapporti di parentela, affinità, coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza con magistrati dello stesso ufficio si applicano anche ai magistrati che svolgono le loro funzioni presso la Corte di Cassazione.
27. (Rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza). I magistrati in rapporto di parentela o affinità tra loro sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, non possono fare parte dello stesso ufficio giudiziario, come individuato al punto n. 25 della presente circolare salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 30. In ogni caso non possono fare parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle Corti e nei Tribunali ordinari i parenti e gli affini fino al quarto grado incluso, i coniugi o i conviventi.	27. (Rapporto di parentela, affinità, coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza). I magistrati in rapporto di parentela o affinità tra loro sino al secondo grado, di coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza, non possono fare parte dello stesso ufficio giudiziario, come individuato al punto n. 25 della presente circolare salvo quanto previsto dal successivo paragrafo punto n. 30. In ogni caso non possono fare parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle Corti e nei Tribunali ordinari i parenti e o affini fino al quarto grado incluso, coniugi, <u>uniti civilmente</u> o i conviventi. Tale incompatibilità non sussiste, di regola, in caso di divorzio e di separazione legale dei coniugi ovvero di scioglimento dell'unione civile; essa non viene meno, però, in caso di sola separazione di fatto, salvo eccezioni da valutare in concreto. Altri rapporti di parentela e di affinità, ipotesi di divorzio e separazione legale dei coniugi o di scioglimento dell'unione civile, e altre situazioni di convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, secondo la disposizione dell'art. 2, co. 2°, R. D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.
28. (Attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie). Non si ha incompatibilità di sede se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza, non esercitano funzioni giudiziarie, perché collocati fuori ruolo, per qualsivoglia causa.	28. (Attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie). Non si ha incompatibilità di sede se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza, non esercitano funzioni giudiziarie, perché collocati fuori ruolo, per qualsivoglia causa.
29. (Rapporti con magistrati onorari). Nessun rilievo, ai fini dell'incompatibilità di sede, ha il rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza, con un magistrato onorario.	29. (Rapporti con magistrati onorari). Nessun rilievo, ai fini dell'incompatibilità di sede, ha il rapporto di parentela, affinità, coniugio, <u>unione civile</u> o convivenza, con un magistrato onorario.
Titolo II Accertamento della situazione di incompatibilità	Titolo II Accertamento della situazione di incompatibilità

30. (Accertamento delle situazioni di incompatibilità).

Il Consiglio superiore della magistratura, pur in caso di compresenza nello stesso ufficio di magistrati in rapporto reciproco di parentela ed affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, può in concreto escludere la sussistenza della incompatibilità di sede ove accerti che non vi sia pregiudizio della credibilità della funzione e non si abbiano intralci al regolare andamento del servizio.

30. (Accertamento delle situazioni di incompatibilità).

Il Consiglio superiore della magistratura, pur in caso di compresenza nello stesso ufficio di magistrati in rapporto reciproco di parentela e affinità sino al secondo grado, di coniugio, di **unione civile** o di convivenza, può in concreto escludere la sussistenza della incompatibilità di sede ove ~~ove accerti che non vi sia pregiudizio della credibilità della funzione e non si abbiano intralci al regolare andamento del servizio~~ la **situazione non comporti modifiche nell'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede e, comunque, non vi sia pregiudizio della credibilità della funzione.**

31. (Criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità).

Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità si ha riguardo alle dimensioni dell'ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare; alla materia trattata dai magistrati legati da vincolo parentale, di affinità, di coniugio o di convivenza, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare.

31. (Criteri di accertamento delle situazioni di incompatibilità).

Per l'accertamento in concreto dell'incompatibilità si ha riguardo alle dimensioni dell'ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare, alla materia trattata dai magistrati legati da vincolo parentale, di affinità, di coniugio, **unione civile** o di convivenza, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti, e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione, come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare

Non costituiscono modifiche organizzative rilevanti ai sensi del punto n. 30:

- la mera assegnazione dei magistrati a diverso settore, sezione o gruppo di lavoro;
- l'adozione di criteri di assegnazione degli affari, oggettivi e predeterminati, che siano funzionali a prevenire in via automatica l'incompatibilità, sempre che tale modifica non incida sull'assetto organizzativo strutturale dell'ufficio.

In particolare la modifica:

- 1) non può mai riguardare l'assegnazione degli affari alle sezioni o ai gruppi di lavoro;
- 2) non deve comportare la necessità di periodiche verifiche concernenti i meccanismi di assegnazione né ripetuti riequilibri dei ruoli o dei carichi di lavoro.

L'incompatibilità non può essere esclusa se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza operino, all'interno dello stesso ufficio, in settori pure distinti ma funzionalmente intersecantisi, salvo che, per le dimensioni dell'ufficio, sia possibile evitare il verificarsi di interferenze tra le attività dei magistrati interessati.

L'incompatibilità non può essere esclusa se i magistrati in rapporto di parentela, affinità, coniugio, **unione civile** o convivenza operino, all'interno dello stesso ufficio, in settori pure distinti ma funzionalmente intersecantisi, salvo che, per le dimensioni dell'ufficio, sia possibile evitare il verificarsi di interferenze tra le attività dei magistrati interessati.

Titolo III

Ambito oggettivo di applicazione

Titolo III

Ambito oggettivo di applicazione

32. (Uffici giudicanti organizzati in un'unica sezione e relativi uffici requirenti). I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione, ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.	32. (Uffici giudicanti organizzati in un'unica sezione e relativi uffici requirenti). I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio, unione civile o convivenza, non possono mai far parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione, ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.
33. (Altri uffici giudicanti). Nei Tribunali e nelle Corti organizzati in più sezioni l'incompatibilità può essere esclusa sulla base dei criteri di cui al punto n. 31 che precede.	33. (Altri uffici giudicanti). Nei Tribunali e nelle Corti organizzati in più sezioni l'incompatibilità può essere esclusa sulla base dei criteri di cui al punto n. 31 che precede.
34. (Altri uffici requirenti). Salvo quanto previsto dal punto n. 32, avuto riguardo alla dimensione dell'ufficio requirente, può escludersi la situazione di incompatibilità se i magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio.	34. (Altri uffici requirenti). Salvo quanto previsto dal punto n. 32, avuto riguardo alla dimensione dell'ufficio requirente, può escludersi la situazione di incompatibilità se i magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, di coniugio, unione civile o convivenza operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio.
35. (Tribunali per i minorenni e Tribunali di sorveglianza). I magistrati in rapporto tra loro di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio o convivenza non possono mai far parte dello stesso Tribunale per i minorenni o della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nonché del Tribunale per i minorenni e della rispettiva Procura della Repubblica, ovvero dello stesso Tribunale di sorveglianza.	35. (Tribunali per i minorenni e Tribunali di sorveglianza). I magistrati in rapporto tra loro di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio, unione civile o convivenza non possono mai far parte dello stesso Tribunale per i minorenni o della stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nonché del Tribunale per i minorenni e della rispettiva Procura della Repubblica, ovvero dello stesso Tribunale di sorveglianza.
36. (Corte di Cassazione). I magistrati addetti alla Corte di Cassazione in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, coniugio o convivenza, non possono far parte della stessa sezione.	36. (Corte di Cassazione). I magistrati addetti alla Corte di Cassazione in rapporto di parentela o affinità sino al secondo grado, di coniugio, unione civile o convivenza non possono far parte della stessa sezione.
37. (Incompatibilità tra i dirigenti di uffici della stessa sede). Sussiste sempre situazione di incompatibilità tra magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado, coniugio o convivenza, preposti alla dirigenza di uffici giudiziari giudicanti o requirenti della stessa sede. Nel solo caso di Tribunali o Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale, il Consiglio può escludere che ricorra in concreto una situazione di incompatibilità se siano adottati accorgimenti tali da assicurare che i magistrati operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna	37. (Incompatibilità tra i dirigenti di uffici della stessa sede). Sussiste sempre situazione di incompatibilità tra magistrati in rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio, unione civile o convivenza, preposti alla dirigenza di uffici giudiziari giudicanti o requirenti della stessa sede. Nel solo caso di Tribunali o Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale, il Consiglio può escludere che ricorra in concreto una situazione di incompatibilità se siano adottati accorgimenti tali da assicurare che i magistrati operino senza alcuna reciproca interferenza e senza che si abbia alcuna



MWE

Roma 05/04/2024
 Protocollo P 6843/2024



M.P.

incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio. Tale incompatibilità può riguardare anche i dirigenti vicari e gli aggiunti.	incidenza negativa sulla funzionalità dell'ufficio. Tale incompatibilità può riguardare anche i dirigenti vicari e gli aggiunti.
38. (Incompatibilità tra il dirigente dell'ufficio e i magistrati addetti al medesimo ufficio). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, e salvo sempre quanto previsto al punto n. 32, se il magistrato preposto alla direzione di un ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza, con un magistrato addetto allo stesso ufficio.	38. (Incompatibilità tra il dirigente dell'ufficio e i magistrati addetti al medesimo ufficio). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, e salvo sempre quanto previsto al punto n. 32, se il magistrato preposto alla direzione di un ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, unione civile o convivenza, con un magistrato addetto allo stesso ufficio.
39. (Incompatibilità tra i dirigenti dei Tribunali distrettuali e giudici addetti ai Tribunali per i minorenni). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, tra il Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto e i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza.	39. (Incompatibilità tra i dirigenti dei Tribunali distrettuali e giudici addetti ai Tribunali per i minorenni). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, comma 1 , tra il Presidente del Tribunale del capoluogo di distretto e i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, unione civile o convivenza.
40. (Incompatibilità tra il Presidente della Corte d'Appello e giudici addetti ai Tribunali del distretto). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, tra il Presidente della Corte d'Appello e i giudici addetti ad un Tribunale del distretto, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza.	40. (Incompatibilità tra il Presidente della Corte d'Appello e giudici addetti ai Tribunali del distretto). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, comma 1 , tra il Presidente della Corte d'Appello e i giudici addetti ad un Tribunale del distretto, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, unione civile o convivenza.
41. (Incompatibilità tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i magistrati addetti alle Procure del distretto). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i magistrati addetti ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o convivenza.	41. (Incompatibilità tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i magistrati addetti alle Procure del distretto). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, comma 1 , tra il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e i magistrati addetti ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, se sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, unione civile o convivenza.
42. (Incompatibilità tra i magistrati addetti agli Uffici di Procura e ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, in quanto compatibili, tra i magistrati addetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Nazionale Antimafia e	42. (Incompatibilità tra i magistrati addetti agli Uffici di Procura e ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria). Sussiste situazione di incompatibilità, da valutare in concreto sulla base dei criteri di cui al punto n. 31, comma 1 , in quanto compatibili, tra i magistrati addetti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e alla Direzione Nazionale Antimafia e gli

gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle relative Sezioni, nonché tra i magistrati addetti alla Procura Generale presso la Corte di Appello e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle Sezioni istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto, qualora vi sia un rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità in primo grado, di coniugio o di convivenza.	agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle relative Sezioni, nonché tra i magistrati addetti alla Procura Generale presso la Corte di Appello e gli agenti o ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alle Sezioni istituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto, qualora vi sia un rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità in primo grado, di coniugio, unione civile o convivenza.
Titolo IV Incompatibilità: casi analoghi	Titolo IV Incompatibilità: casi analoghi
43. (Altri uffici diversi della stessa sede giudiziaria). Salvo quanto previsto dai punti che precedono, se i magistrati, che sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio o di convivenza, prestano servizio presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria interessati da relazioni funzionali (ad esempio, Pubblico Ministero e giudice per le indagini preliminari o giudice penale sia monocratico che collegiale, giudice di primo grado e giudice in grado di appello, etc.), può determinarsi una situazione in cui essi non possano svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, co. 2°, R.D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. In tali ipotesi occorre aver riguardo, per l'accertamento in concreto della situazione di incompatibilità, al criterio delle dimensioni degli uffici, per verificare se la loro struttura organizzativa consenta o meno di evitare stabili interferenze di attività tra i magistrati interessati. Particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui nella stessa sede operino, seppure in uffici diversi, una pluralità di magistrati in rapporti tra loro di parentela, affinità, coniugio o convivenza.	43. (Altri uffici diversi della stessa sede giudiziaria). Salvo quanto previsto dai punti che precedono, se i magistrati che sono in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, di coniugio, unione civile o convivenza prestano servizio presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria interessati da relazioni funzionali (ad esempio, Pubblico Ministero e giudice per le indagini preliminari o giudice penale sia monocratico che collegiale, giudice di primo grado e giudice in grado di appello, etc.), può determinarsi una situazione in cui essi non possano svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2, co. 2°, R.D. L.vo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni. In tali ipotesi occorre aver riguardo, per l'accertamento in concreto della situazione di incompatibilità, al criterio delle dimensioni degli uffici, per verificare se la loro struttura organizzativa consenta o meno di evitare stabili interferenze di attività tra i magistrati interessati. Particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui nella stessa sede operino, seppure in uffici diversi, una pluralità di magistrati in rapporti tra loro di parentela, affinità, coniugio, convivenza, o unione civile.
Capo III Rilevazione delle incompatibilità. Titolo I Comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941	Capo III Rilevazione delle incompatibilità. Titolo I Comunicazione delle situazioni di possibile rilevanza ex artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941
44. (Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di cui all'art. 18 R. D. n. 12/1941, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. L'obbligo di comunicazione sorge per il solo fatto dell'esistenza dei rapporti di parentela, affinità, coniugio o convivenza con un professionista, anche praticante avvocato o avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo quale che sia l'ufficio	44. (Rapporti con professionisti. Obbligo di dichiarazione). Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di cui all'art. 18 R. D. n. 12/1941, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. L'obbligo di comunicazione sorge per il solo fatto dell'esistenza dei rapporti di parentela o affinità, di coniugio, unione civile o convivenza con un professionista, anche praticante avvocato abilitato o avvocato iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo

giudiziario del distretto di appartenenza del magistrato avanti al quale costoro svolgano la professione. In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

45. (Rapporti tra magistrati. Obbligo di dichiarazione).

Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di incompatibilità di sede ex art. 19 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte al titolo IV del Capo II della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. Oggetto dell'obbligo di comunicazione sono soltanto le situazioni nelle quali i magistrati parenti, affini, coniugi o conviventi, facciano parte dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede. Occorre anche evidenziare, con la comunicazione, se sussistano le condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31 e 43 della presente circolare.

In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura

46. (Momenti temporali dell'obbligo di dichiarazione).

Il magistrato è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui ai punti nn. 44 e 45 della presente circolare:

- a) da magistrato ordinario in tirocinio, al momento in cui indica la sede di preferenza nell'ambito della procedura di prima assegnazione;
- b) da magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari, al momento in cui presenta una domanda di tramutamento, per qualsivoglia sede o ufficio, o di conferimento di incarico semidirettivo o direttivo;
- c) da magistrato fuori ruolo al momento in cui è invitato alle indicazioni di preferenza per una delle sedi disponibili nell'ambito della procedura eventualmente officiosa di ricollocazione in ruolo;
- d) in ogni altro caso in cui occorre procedere d'ufficio alla riassegnazione di una sede ed il magistrato interessato è invitato ad indicare l'ordine di preferenza tra le sedi disponibili;

quale che sia l'ufficio giudiziario del distretto di appartenenza del magistrato avanti al quale costoro svolgano la professione. In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura.

45. (Rapporti tra magistrati. Obbligo di dichiarazione).

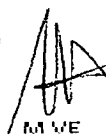
Il magistrato, che si trova in una delle situazioni di possibile rilevanza ai fini del trasferimento d'ufficio, secondo le previsioni di incompatibilità di sede ex art. 19 R. D. n. 12/1941, o in una delle situazioni descritte al titolo IV del Capo II della presente circolare come casi analoghi alla incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, deve darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura. Oggetto dell'obbligo di comunicazione sono soltanto le situazioni nelle quali i magistrati parenti o affini, coniugi, **uniti civilmente** o conviventi facciano parte dello stesso ufficio o di diversi uffici giudiziari della stessa sede. Occorre anche evidenziare, con la comunicazione, se sussistano le condizioni di interferenza funzionale, secondo le previsioni di cui ai punti nn. 31, **comma 3**, e 43 della presente circolare.

In ogni caso il magistrato ha facoltà di comunicazione di situazioni da lui ritenute assimilabili a quelle disciplinate dalla presente circolare, per sottoporle alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura

46. (Momenti temporali dell'obbligo di dichiarazione).

Il magistrato è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui ai punti nn. 44 e 45 della presente circolare:

- a) da magistrato ordinario in tirocinio, al momento in cui indica la sede di preferenza nell'ambito della procedura di prima assegnazione;
- b) da magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari, al momento in cui presenta una domanda di tramutamento, per qualsivoglia sede o ufficio, o di conferimento di incarico semidirettivo o direttivo;
- c) da magistrato fuori ruolo al momento in cui è invitato alle indicazioni di preferenza per una delle sedi disponibili nell'ambito della procedura eventualmente officiosa di ricollocazione in ruolo;
- d) in ogni altro caso in cui occorre procedere d'ufficio alla riassegnazione di una sede ed il magistrato interessato è invitato ad indicare l'ordine di preferenza tra le sedi disponibili;
- e) nel termine di sessanta giorni dalla verifica dell'evento da segnalare, in caso di sopravvenienza di



MWE



M.P.A.

e) nel termine di sessanta giorni dalla verifica dell'evento da segnalare, in caso di sopravvenienza di una situazione rilevante nella sede giudiziaria in cui opera, oppure in caso in cui intervengano modifiche a quanto già comunicato; f) ogniqualvolta il Consiglio superiore della magistratura disponga un censimento generale delle possibili situazioni di incompatibilità. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere resa da tutti i magistrati in servizio anche per situazioni negative, nel termine indicato dalla delibera relativa al censimento. La dichiarazione di cui alle lettere e) ed f) deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@.	una situazione rilevante nella sede giudiziaria in cui opera, oppure in caso in cui intervengano modifiche a quanto già comunicato; f) ogniqualvolta il Consiglio superiore della magistratura disponga un censimento generale delle possibili situazioni di incompatibilità. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere resa da tutti i magistrati in servizio anche per situazioni negative, nel termine indicato dalla delibera relativa al censimento. La dichiarazione di cui alle lettere e) ed f) deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@. dalla Home Page, cliccando alla voce "Servizi Riservati" agli Uffici giudiziari, potrà accedere alla "Gestione incompatibilità" utilizzando le credenziali dell'ufficio (ex Valeri@).
47. (Dichiarazione successiva all'assunzione delle funzioni nella sede e/o ufficio di destinazione). Dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione, in esito alle procedure di assegnazione o trasferimento richiamate dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, il magistrato (anche se abbia indicato la situazione al momento dell'avvio della procedura di trasferimento) ha l'obbligo di rendere entro trenta giorni una formale dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o magistrati, da inviarsi tempestivamente, e comunque all'atto dell'inserimento nell'organizzazione tabellare dell'ufficio, al Consiglio superiore della magistratura. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@.	47. (Dichiarazione successiva all'assunzione delle funzioni nella sede e/o ufficio di destinazione). Dopo la presa di possesso nell'ufficio di destinazione, in esito alle procedure di assegnazione o trasferimento richiamate dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, il magistrato (anche se abbia indicato la situazione al momento dell'avvio della procedura di trasferimento) ha l'obbligo di rendere entro trenta giorni una formale dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o magistrati, da inviarsi tempestivamente, e comunque all'atto dell'inserimento nell'organizzazione tabellare dell'ufficio, al Consiglio superiore della magistratura. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere redatta sul modulo informatico, per essere inviata, attraverso la rete INTRANET, al sito del Consiglio superiore della magistratura (www.cosmag.it), utilizzando l'accesso personale del magistrato oppure per mezzo della segreteria che utilizzerà il programma informatico Valeri@. dalla Home Page, cliccando alla voce "Servizi Riservati" agli Uffici giudiziari, potrà accedere alla "Gestione incompatibilità" utilizzando le credenziali dell'ufficio (ex Valeri@).
48. (Dovere di verità). Il magistrato ha l'obbligo di dichiarare il vero nelle comunicazioni circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati.	48. (Dovere di verità). Il magistrato ha l'obbligo di dichiarare il vero nelle comunicazioni circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati.
49. (Inadempimento all'obbligo di dichiarazione). L'inadempimento all'obbligo di invio tempestivo, nei momenti temporali indicati ai	49. (Inadempimento all'obbligo di dichiarazione). L'inadempimento all'obbligo di invio tempestivo, nei momenti temporali indicati ai punti nn. 46 e 47 della

punti nn. 46 e 47 della presente circolare, della dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati, sarà segnalato ai titolari dell'azione disciplinare.

50. (Doveri dei dirigenti degli uffici giudiziari).

Il dirigente dell'ufficio giudiziario, nell'ambito del generale potere di sorveglianza, ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di ogni situazione di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o con magistrati, che riguardi un magistrato o più magistrati dell'ufficio. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, in occasione dell'invio da parte dei magistrati delle comunicazioni di cui ai punti nn. 46 e 47, provvede ai seguenti adempimenti entro trenta giorni dall'avviso per via informatica di ricezione della comunicazione, utilizzando il programma informatico Valeri@ per l'inoltro: a) nel caso in cui il magistrato dichiari l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito; b) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con professionisti, verifica se l'attività dichiarata dal professionista interessi la sede giudiziaria in cui opera il magistrato. Se la sede giudiziaria è diversa, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito. Se invece la sede è la stessa, il Dirigente dell'Ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tal senso; c) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con magistrati dello stesso ufficio o di uffici giudiziari diversi ma della stessa sede, il Dirigente dell'ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione

presente circolare, della dichiarazione circa le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o per rapporti con altri magistrati, sarà segnalato ai titolari dell'azione disciplinare.

50. (Doveri dei dirigenti degli uffici giudiziari).

Il dirigente dell'ufficio giudiziario, nell'ambito del generale potere di sorveglianza, ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di ogni situazione di possibile rilevanza ai fini dell'incompatibilità di sede per rapporti con professionisti o con magistrati, che riguardi un magistrato o più magistrati dell'ufficio. Il dirigente dell'ufficio giudiziario, in occasione dell'invio da parte dei magistrati delle comunicazioni di cui ai punti nn. 46 e 47, provvede ai seguenti adempimenti entro trenta giorni dall'avviso per via informatica di ricezione della comunicazione, utilizzando il programma informatico Valeri@ accedendo alla "Gestione incompatibilità" dalla Home Page di www.cosmag.it, cliccando alla voce "Servizi Riservati" agli Uffici giudiziari e utilizzando le credenziali dell'ufficio (ex Valeri@) per l'inoltro:

a) nel caso in cui il magistrato dichiari l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito;

b) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con professionisti, verifica se l'attività dichiarata dal professionista interessi la sede giudiziaria in cui opera il magistrato. Se la sede giudiziaria è diversa, attesta la presa visione della dichiarazione, sempre che non abbia da formulare osservazioni in merito. Se invece la sede è la stessa, il Dirigente dell'Ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tal senso;

c) nel caso in cui il magistrato indichi situazioni rilevanti ai fini del giudizio di incompatibilità per rapporto con magistrati dello stesso ufficio o di uffici giudiziari diversi ma della stessa sede, il Dirigente dell'ufficio, ove in concreto possibile ed in conformità alla vigente

delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato con minore anzianità di ruolo ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tale senso.	circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione, provvede a destinare, anche d'ufficio, il magistrato con minore anzianità di ruolo ad altro settore o sezione, qualora l'incompatibilità rilevi in relazione allo specifico settore di assegnazione. In ogni caso, predispone una relazione ed indica specifici elementi di fatto a sua conoscenza, che siano utili alla valutazione, i risultati di eventuali controlli interni, a tal fine disposti, e l'eventuale espletamento delle procedure di trasferimento all'interno dell'ufficio, ovvero le ragioni che hanno impedito di procedere in tale senso.
	50-bis. (Doveri di comunicazione dei dirigenti degli uffici al Consiglio dell'ordine degli avvocati). La delibera di insussistenza della situazione di incompatibilità fra magistrati adottata dal Consiglio Superiore deve essere comunicata senza ritardo, a cura del dirigente dell'ufficio, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati.
51. (Adempimenti del Consiglio giudiziario). Entro sessanta giorni dall'invio della relazione del dirigente dell'ufficio mediante il programma informatico Valeri@, il Consiglio giudiziario esprime, un parere motivato, trasmesso sempre tramite il programma informatico Valeri@, sulle situazioni dichiarate, potendo a tal fine chiedere ulteriori chiarimenti al magistrato o ai magistrati interessati ed al dirigente dell'ufficio a cui costoro appartengono.	51. (Adempimenti del Consiglio giudiziario). Entro sessanta giorni dall'invio della relazione del dirigente dell'ufficio mediante il programma informatico Valeri@, per via informatica – accedendo dalla Home Page di www.cosmag.it e cliccando alla voce “Servizi Riservati” agli uffici giudiziari, alla “Gestione incompatibilità” e utilizzando le credenziali dell'ufficio (ex Valeri@) – il Consiglio giudiziario esprime un parere motivato, trasmesso, tramite il programma informatico Valeri@, sempre per via informatica, sulle situazioni dichiarate, potendo a tal fine chiedere ulteriori chiarimenti al magistrato o ai magistrati interessati ed al dirigente dell'ufficio a cui costoro appartengono. Unitamente al parere il Consiglio giudiziario trasmette anche gli atti dell'istruttoria eventualmente svolta.
51 bis. (Cessazione dell'evento che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità). In ogni caso in cui venga meno la situazione che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità il magistrato deve farne immediata comunicazione utilizzando il sistema informatico prima dell'esaurimento della fase pre-istruttoria prevista dai punti 50 e 51. Successivamente sarà sufficiente l'inoltro di una nota indirizzata alla Commissione consiliare competente.	51-bis. (Cessazione dell'evento che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità). In ogni caso in cui venga meno la situazione che ha dato origine alla dichiarazione di potenziale incompatibilità il magistrato deve farne immediata comunicazione utilizzando il sistema informatico prima dell'esaurimento della fase pre-istruttoria prevista dai punti 50 e 51. Successivamente sarà sufficiente l'inoltro di una nota indirizzata alla Commissione consiliare competente.
Titolo II Delibazione delle comunicazioni sulle situazioni di incompatibilità di sede	Titolo II Delibazione delle comunicazioni sulle situazioni di incompatibilità di sede

52. (Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità).

La Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della nuova sede prende in esame le dichiarazioni, rese nelle ipotesi di cui dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, ai soli fini delle decisioni sulla sede e/o l'ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del Consiglio superiore della magistratura dopo la destinazione tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta l'assegnazione della sede e/o dell'ufficio.

53. (Procedimento consiliare. Adempimenti della Commissione referente).

Ricevuta la dichiarazione del magistrato, unitamente alla relazione del dirigente dell'ufficio ed al parere del Consiglio Giudiziario, la Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per le decisioni sulle situazioni di incompatibilità ex artt. 18 e 19 R. D. n. 12/1941, se non ritiene, data la palese insussistenza di una situazione di incompatibilità, di proporre immediatamente l'archiviazione, richiede informazioni specifiche e le valutazioni del caso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se la presunta incompatibilità abbia causa in rapporti con professionisti, e, se del caso, ulteriori informazioni al dirigente dell'ufficio; dispone altresì gli accertamenti ritenuti necessari. La Commissione può inoltre acquisire documentazione e disporre audizioni dei soggetti in grado di riferire informazioni utili alla decisione.

Gli accertamenti possono essere limitati alla preliminare interlocuzione, anche per iscritto, con il magistrato, o i magistrati, della cui posizione si tratta, o col dirigente dell'ufficio, per l'acquisizione di elementi di fatto ancor più specifici e per l'eventuale apprestamento della soluzione organizzativa più acconcia per l'eliminazione della situazione di incompatibilità, sì da evitare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio.

Gli accertamenti possono essere delegati, in tutto o in parte, al Consiglio Giudiziario competente.

52. (Valutazione incidentale delle comunicazioni sulle situazioni di possibile rilevanza ai fini delle incompatibilità).

La Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per l'assegnazione della nuova sede prende in esame le dichiarazioni, rese nelle ipotesi di cui dalla lettera a) alla lettera d) del punto n. 46 della presente circolare, ai soli fini delle decisioni sulla sede e/o l'ufficio di nuova assegnazione, provvedendo, se del caso, ad assumere ulteriori informazioni sul contenuto delle comunicazioni, ma senza che si producano effetti, preclusivi o vincolanti, sulle valutazioni da effettuarsi in concreto da parte del Consiglio superiore della magistratura dopo la destinazione tabellare del magistrato, una volta che sia stata disposta l'assegnazione della sede e/o dell'ufficio.

53. (Procedimento consiliare. Adempimenti della Commissione referente).

Ricevuta la dichiarazione del magistrato, unitamente alla relazione del dirigente dell'ufficio ed al parere del Consiglio Giudiziario, la Commissione consiliare preposta alla fase istruttoria per le decisioni sulle situazioni di incompatibilità ex artt. 18 e 19 R. D. n. 12/1941, se non ritiene, data la palese insussistenza di una situazione di incompatibilità, di proporre immediatamente l'archiviazione, richiede informazioni specifiche e le valutazioni del caso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se la presunta incompatibilità abbia causa in rapporti con professionisti, e, se del caso, ulteriori informazioni al dirigente dell'ufficio; dispone altresì gli accertamenti ritenuti necessari. La Commissione può inoltre acquisire documentazione e disporre audizioni dei soggetti in grado di riferire informazioni utili alla decisione.

Gli accertamenti possono essere limitati alla preliminare interlocuzione, anche per iscritto, con il magistrato, o i magistrati, della cui posizione si tratta, o col dirigente dell'ufficio, per l'acquisizione di elementi di fatto ancor più specifici e per l'eventuale apprestamento della soluzione organizzativa più acconcia per l'eliminazione della situazione di incompatibilità, sì da evitare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio.

apprestamento di soluzioni organizzative idonee all'eliminazione della situazione di incompatibilità. Nelle ipotesi descritte al capo II della circolare, tali soluzioni dovranno essere conformi alle previsioni di cui al punto 31.

Gli accertamenti possono essere delegati, in tutto o in parte, al Consiglio Giudiziario competente.



MVE



M.P.A.

In esito agli accertamenti, se non ritiene di proporre l'archiviazione, la Commissione delibera l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, inviando al magistrato interessato il relativo avviso, contenente:

- a) l'indicazione degli elementi costitutivi della situazione di incompatibilità ed eventualmente di quelli impeditivi alla concessione della deroga in concreto ai sensi delle disposizioni di cui al punto n. 30 della presente circolare;
- b) la fissazione della data per l'audizione;
- c) l'avvertimento circa il diritto di farsi assistere nell'audizione da altro magistrato.

In esito alla audizione, ove non ritenga di svolgere ulteriori accertamenti, la Commissione provvede al deposito degli atti e ne dà contestualmente avviso al magistrato ed all'eventuale assistente, con l'avvertimento della facoltà di estrarne copia e di presentare memorie scritte entro un termine non superiore a venti giorni, a far data dalla ricezione dell'avviso di deposito.

Scaduto l'indicato termine di venti giorni, la Commissione formula la proposta per l'assemblea plenaria; se la proposta è di trasferimento d'ufficio, è dato avviso al magistrato della data fissata per la seduta del Consiglio superiore della magistratura, con l'avvertimento della facoltà di essere sentito dall'assemblea o di inviare una memoria scritta.

In esito agli accertamenti, se non ritiene di proporre l'archiviazione, la Commissione delibera l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, inviando al magistrato interessato il relativo avviso, contenente:

- a) l'indicazione degli elementi costitutivi della situazione di incompatibilità ed eventualmente di quelli impeditivi alla concessione della deroga in concreto ai sensi delle disposizioni di cui al punto n. 30 della presente circolare;
- b) la fissazione della data per l'audizione;
- c) l'avvertimento circa il diritto di farsi assistere nell'audizione ~~da altro magistrato~~ **da un difensore**.

In esito alla audizione, ove non ritenga di svolgere ulteriori accertamenti, la Commissione provvede al deposito degli atti e ne dà contestualmente avviso al magistrato ed all'eventuale assistente, con l'avvertimento della facoltà di estrarne copia e di presentare memorie scritte entro un termine non superiore a venti giorni, a far data dalla ricezione dell'avviso di deposito.

Scaduto l'indicato termine di venti giorni, la Commissione formula la proposta per l'assemblea plenaria; se la proposta è di trasferimento d'ufficio, è dato avviso al magistrato della data fissata per la seduta del Consiglio superiore della magistratura, con l'avvertimento della facoltà di essere sentito dall'assemblea o di inviare una memoria scritta.

Titolo III

Epiloghi della procedura di trasferimento

54. (Individuazione del magistrato da trasferire in caso di incompatibilità per rapporti tra magistrati).

La proposta di trasferimento, in ipotesi di incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, anche nei casi analoghi di cui al titolo IV del Capo II della presente circolare, ha riguardo, se nessuno dei magistrati coinvolti ha proposto domanda di trasferimento nel corso della procedura, al magistrato che per ultimo ha assunto le funzioni presso la sede o l'ufficio o, se ciò è avvenuto in pari data, al magistrato con minore anzianità di ruolo.

Nel caso in cui l'incompatibilità trova causa nel rapporto di coniugio o di convivenza, la proposta individua il magistrato da trasferire, tenendo anche conto delle esigenze del nucleo familiare.

55. (Cause di sospensione della procedura di trasferimento).

La procedura di trasferimento per incompatibilità di sede può essere sospesa se: a) il magistrato

Titolo III

Epiloghi della procedura di trasferimento

54. (Individuazione del magistrato da trasferire in caso di incompatibilità per rapporti tra magistrati).

La proposta di trasferimento, in ipotesi di incompatibilità di sede per rapporti tra magistrati, anche nei casi analoghi di cui al titolo IV del Capo II della presente circolare, ha riguardo, se nessuno dei magistrati coinvolti ha proposto domanda di trasferimento nel corso della procedura, al magistrato che per ultimo ha assunto le funzioni presso la sede o l'ufficio o, se ciò è avvenuto in pari data, al magistrato con minore anzianità di ruolo.

Nel caso in cui l'incompatibilità trova causa nel rapporto di coniugio o di convivenza, la proposta individua il magistrato da trasferire, tenendo anche conto delle esigenze del nucleo familiare.

55. (Cause di sospensione della procedura di trasferimento).

La procedura di trasferimento per incompatibilità di sede può essere sospesa se: a) il magistrato interessato,

interessato, dopo l'apertura del procedimento, chiede il trasferimento ad altra sede e/o ad altro ufficio; b) il congiunto esercente la professione forense comunica la volontà di trasferire ad altra sede giudiziaria la principale attività professionale.

Nel caso di cui alla lettera a) del presente punto, quando non ricorrono motivi di urgenza e la domanda di trasferimento dia affidamento di accoglibilità, la procedura può essere sospesa sino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla domanda di trasferimento. Nel caso di cui alla lettera b) del presente punto, la Prima Commissione può disporre accertamenti per verificare se l'impegno di trasferimento ad altra sede dell'attività professionale sia stato effettivamente ed esaustivamente realizzato.

56. (Definizione della procedura di trasferimento sospesa).

La procedura di trasferimento sospesa è definita con archiviazione se la domanda di trasferimento, presentata dal magistrato nel corso della procedura, è accolta dall'Assemblea Plenaria del Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione propone, inoltre, l'archiviazione della procedura nel caso in cui accerti l'effettivo ed adeguato trasferimento ad altra sede dell'attività professionale del congiunto esercente la professione forense.

In tale ultima ipotesi, il dirigente dell'ufficio verifica che il trasferimento dell'attività professionale ad altra sede permanga nel tempo, dopo la decisione di archiviazione della procedura di trasferimento del magistrato.

Nel caso in cui accerti che la situazione di incompatibilità è ripristinata e che il magistrato coinvolto non ne ha dato tempestiva segnalazione, provvede a darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, informando contestualmente i titolari dell'azione disciplinare.

dopo l'apertura del procedimento, chiede il trasferimento ad altra sede e/o ad altro ufficio; b) il congiunto esercente la professione forense comunica la volontà di trasferire ad altra sede giudiziaria la principale attività professionale.

Nel caso di cui alla lettera a) del presente punto, quando non ricorrono motivi di urgenza e la domanda di trasferimento dia affidamento di accoglibilità, la procedura può essere sospesa sino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla domanda di trasferimento. Nel caso di cui alla lettera b) del presente punto, la Prima Commissione può disporre accertamenti per verificare se l'impegno di trasferimento ad altra sede dell'attività professionale sia stato effettivamente ed esaustivamente realizzato.

56. (Definizione della procedura di trasferimento sospesa).

La procedura di trasferimento sospesa è definita con archiviazione se la domanda di trasferimento, presentata dal magistrato nel corso della procedura, è accolta dall'Assemblea Plenaria del Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione propone, inoltre, l'archiviazione della procedura nel caso in cui accerti l'effettivo ed adeguato trasferimento ad altra sede dell'attività professionale del congiunto esercente la professione forense.

In tale ultima ipotesi, il dirigente dell'ufficio verifica che il trasferimento dell'attività professionale ad altra sede permanga nel tempo, dopo la decisione di archiviazione della procedura di trasferimento del magistrato.

Nel caso in cui accerti che la situazione di incompatibilità è ripristinata e che il magistrato coinvolto non ne ha dato tempestiva segnalazione, provvede a darne comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, informando contestualmente i titolari dell'azione disciplinare.

05/04/24, 11:23

Script@

Email successive		Appunti & note	
Estremi			
N°: 2326/2024.E		Inviata il: 05/04/2024 10:48	Id. Messaggio: 31DE57D7.0220F3DB.AD724DE2.160D0090.p
Posta in entrata Ricezione documento	Registrata il: 05/04/2024 11:02	Casella: prot.ca.lecca@giustiziacerit.it	
Registrata come: Prot. 05/04/2024.0003557.E			
Lavorazione			
Stato lavorazione: chiusa	a partire dal: 05/04/2024	alle: 10:59	
U.O. competente:	dal:	alle:	
In carico a:	dal:	alle:	
Contenuti			
Da: protocollo.csm@giustiziacerit.it			
A: prot.ca.lecca@giustiziacerit.it			
CC:			
Oggetto: 3820419-12699 - Comunicazione CSM; Prot. Num. P6843/2024 - OS AA - Pratica Num. 2-IV-2023 Modifiche alla Circolare n. P-12940 del 25 maggio 20			
Prot. Num. P6843/2024 - OS AA - Pratica Num. 2-IV-2023 Modifiche alla Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G..docx			
Corpo: Cliccare sul seguente link per scaricare il testo della comunicazione: http://imgbox.cosmag.it/boximg/a0382/76mcv4R25jT1RiuR41z1l3820419.tif			
File allegati			
Nome: memorti.tif		Protocollo come: Prot. 05/04/2024.0003557.E	

Corte Appello LECCE

Da: Corte Appello LECCE
Inviato: venerdì 5 aprile 2024 13:39
A: Adele Ferraro; Adriana Almiento; Alessandra Ferraro; Antonia Martalo'; Antonio Francesco Esposito; Carlo Errico; Carolina Addolorata Elia; Consiglia Invitto; Domenico Toni; Federica Sterzi Barolo; Francesco Cacucci; Francesco Messina; Gennaro Antonio Fr Lombardi; Giovanni Giuseppe Surdo; Giuseppe Biondi; Luca Colitta; Luisa Santo; Maria Grazia Corbascio; Maurizio Petrelli; Patrizia Evangelista; Raffaella Olimpia Brocca; Riccardo Mele; Sergio De Bartolomeis; Silvana Maria Botrugno; Silvia Minerva; Teresa Liuni; Virginia Zuppetta
Oggetto: REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' EX ART. 18 E 19 O.G. E SITUAZIONI ANALOGHE E RILEVANTI
Allegati: 3557.tif; preview.pdf

SI TRASMETTE.